STUDIO LUONGO
DOTTORI COMMERCIALISTI

N. 32
3 settembre
2026

BLACK LIST UE: REDDITO D'IMPRESA E LIMITI AI COSTI DEDUCIBILI

ADEMPIMENTO

Black List UE 2026: le limitazioni alla deducibilità dei costi

L'aggiornamento 2026 della Black List UE delle giurisdizioni non cooperative, che ha comportato l'inclusione del Vietnam, impone alle imprese italiane un più attento presidio delle regole in materia di deducibilità dei costi sostenuti verso controparti estere localizzate in tali Paesi. L'aggiornamento offre lo spunto per un sintetico inquadramento della disciplina e delle principali criticità ancora aperte.

DA SAPERE

Black list UE aggiornata: quali effetti sulla determinazione del reddito d'impresa?

L'ultimo aggiornamento della black list UE (con l'entrata di due nuovi Paesi, Isole Turks e Caicos e Vietnam, e la fuoriuscita di Figi, Samoa e Trinidad e Tobago) è l'occasione per ricordare gli impatti negativi che la lista può avere sull'operatività delle imprese aperte ai mercati internazionali, che per l'acquisto di beni e servizi si avvalgono anche di fornitori ubicati in Paesi non collaborativi, atteso che il TUIR pone alcuni specifici vincoli e verifiche per la deducibilità dei relativi costi. Ciò impone alle imprese, in sede di determinazione delle imposte dell'esercizio da indicare nell'approvando bilancio d'esercizio, di operare una puntuale verifica di eventuali transazioni poste in essere con i fornitori stabiliti in Paesi black listed.

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

Fisco – Correttivo Omnibus in Gazzetta Ufficiale: le modifiche alla riforma fiscale

Impresa - Florovivaismo: nuove regole per l'attività e formazione specializzata

Lavoro - Riders: LUL anche nei mesi senza consegne

Scadenze dal 3 al 17 settembre 2026

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

ADEMPIMENTI

Black List UE 2026: le limitazioni alla deducibilità dei costi

di Mattia Merati

L'aggiornamento 2026 della Black List UE delle giurisdizioni non cooperative, che ha comportato l'inclusione del Vietnam, impone alle imprese italiane un più attento presidio delle regole in materia di deducibilità dei costi sostenuti verso controparti estere localizzate in tali Paesi. L'aggiornamento offre lo spunto per un sintetico inquadramento della disciplina e delle principali criticità ancora aperte.

ADEMPIMENTO

La disciplina relativa alle limitazioni alla deducibilità dei costi cd. *black list* è stata reintrodotta ad opera della legge di Bilancio 2023 (cfr. art. 1, commi 84-86, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).
Ai sensi dell'art. 110, commi da 9-bis a 9-quinquies, del D.P.R. n. 917/2986, il contribuente italiano, percettore di reddito d'impresa, che intende dedurre i costi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in **Paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali** può dedurre tali componenti nel limite del valore normale.
La parte del costo (eventualmente) eccedente il valore normale può essere comunque portata in deduzione, ove il contribuente sia in grado di provare l'esistenza di un effettivo interesse economico all'operazione.
L'individuazione delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali è demandata all'Allegato I della lista europea adottata con conclusione del Consiglio dell'Unione Europea (cd. "***Black List UE***"). Si tratta di una lista "mobile", oggetto di periodico aggiornamento (due volte l'anno, a febbraio e a ottobre). Tale circostanza rende necessario monitorare con continuità la posizione della controparte, al fine di verificare se essa sia residente o localizzata in uno degli Stati inclusi nella *Black List UE*.

NOVITA'

Il 17 febbraio 2026, il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato la periodica revisione semestrale della lista delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.
La revisione è stata successivamente ufficializzata con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea del 6 marzo 2026, Serie C (C/2026/1465).
Le principali variazioni apportate, rispetto alla *Black List UE* precedente, riguardano:

- l'inserimento di due nuove giurisdizioni:

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

  - Isole Turks e Caicos; e, più rilevante
  - Vietnam;
- la rimozione di tre Paesi: Figi, Samoa, Trinidad e Tobago.

Per effetto di tali modifiche, l'elenco attualmente vigente comprende complessivamente **dieci giurisdizioni**: Samoa americane, Anguilla, Guam, Palau, Panama, Russia, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini degli Stati Uniti, Vanuatu e Vietnam.

L'inclusione del Vietnam assume particolare rilevanza per le imprese italiane, considerato l'intenso volume degli scambi commerciali bilaterali e un valore delle importazioni che, nel 2025, ha superato 5 miliardi di euro. Tale circostanza comporta un incremento del rischio di applicazione delle disposizioni in materia di limitazione alla deducibilità dei costi sostenuti nei confronti di Paesi inseriti nella lista delle giurisdizioni non cooperative, previste dall'art. 110, commi da 9-bis a 9-quinquies, del D.P.R. n. 917/1986.

Cronistoria delle revisioni periodiche della Black List UE (a partire dall'elenco vigente al momento di entrata in vigore della nuova disciplina domestica sui costi black list)

Periodo di revisione	Giurisdizioni	Data decisione Consiglio UE	Data pubblicazione Gazzetta Ufficiale UE
Ottobre 2022	Samoa americane; Anguilla; Bahamas; Figi; Guam; Palau; Panama; Samoa; Trinidad e Tobago; Isole Turks e Caicos; Isole Vergini degli Stati Uniti; Vanuatu	4 ottobre 2022	12 ottobre 2022
Febbraio 2023	Samoa americane; Anguilla; Bahamas; Isole Vergini britanniche; Costa Rica; Figi; Guam; Isole Marshall; Palau; Panama; Russia; Samoa; Trinidad e Tobago; Isole Turks e Caicos; Isole Vergini degli Stati Uniti; Vanuatu	14 febbraio 2023	21 febbraio 2023
Ottobre 2023	Samoa americane; Antigua e Barbuda; Anguilla; Bahamas; Belize; Figi; Guam; Palau; Panama; Russia; Samoa; Seychelles; Trinidad e Tobago; Isole Turks e Caicos; Isole Vergini degli Stati Uniti; Vanuatu	17 ottobre 2023	23 ottobre 2023
Febbraio 2024	Anguilla; Antigua e Barbuda; Figi; Guam; Isole Vergini degli Stati Uniti; Palau; Panama; Russia; Samoa; Samoa americane; Trinidad e Tobago; Vanuatu	20 febbraio 2024	26 febbraio 2024
Ottobre 2024	Anguilla; Russia; Guam; Figi; Isole Vergini degli Stati Uniti; Palau; Panama; Samoa; Samoa americane; Trinidad e Tobago; Vanuatu	8 ottobre 2024	18 ottobre 2024
Febbraio 2025	Samoa americane; Anguilla; Russia; Guam; Figi; Isole Vergini degli Stati Uniti; Palau; Panama; Samoa; Trinidad e Tobago; Vanuatu	18 febbraio 2025	28 febbraio 2025
Ottobre 2025	Samoa americane; Anguilla; Figi; Guam; Palau; Panama; Russia; Samoa; Trinidad e Tobago; Isole Vergini degli Stati Uniti; Vanuatu	10 ottobre 2025	17 ottobre 2025
Febbraio 2026	Samoa americane; Anguilla; Guam; Palau; Panama; Russia; Isole Turks e Caicos; Isole Vergini degli Stati Uniti; Vanuatu; Vietnam	17 febbraio 2026	6 marzo 2026

SOGGETTI INTERESSATI

L'indeducibilità dei costi *black list* è disposta con riferimento a tutti i soggetti che esercitano un'attività d'impresa nel territorio dello Stato italiano.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Le disposizioni in commento vanno ricondotte ai costi sostenuti per le operazioni intrattenute con:

- **imprese estere**, residenti o localizzate in Paesi considerati non cooperativi ai fini fiscali;
- **professionisti** domiciliati negli stessi Stati o territori.

Il riferimento all'espressione "*localizzati*" in Paesi o territori non cooperativi dovrebbe consentire di estendere l'ambito applicativo della disciplina in esame anche alle **stabili organizzazioni *black list* di un'impresa residente in un Paese a fiscalità ordinaria** (ivi inclusa un'impresa italiana).

La verifica della localizzazione del fornitore in un Paese incluso o escluso dalla *Black List UE* deve essere effettuata esclusivamente **con riferimento al Paese di localizzazione del fornitore stesso**, indipendentemente dal fatto che esso appartenga a un gruppo la cui controllante sia residente in un Paese incluso nella lista (cfr. Cass., sent. n. 2960 del 2024).

PROCEDURE

Tenuto conto del fatto che la normativa in parola costituisce una riproduzione, ancorché rivisitata, della normativa previgente, dovrebbero rendersi applicabili, *mutatis mutandis*, i vari chiarimenti resi dall'Agenzia delle Entrate a commento della previgente normativa (cfr., *inter alia*, circolare 26 settembre 2016, n. 39/E; circolare 20 settembre 2012, n. 35/E; circolare 6 ottobre 2010, n. 51/E; circolare 26 gennaio 2009, n. 1/E; circolare 10 maggio 2002, n. 39/E).

La residenza, localizzazione o domiciliazione del fornitore in una giurisdizione inclusa nella *Black List UE* comporta l'applicazione del meccanismo di **limitata deducibilità dei costi**, previsto dall'art. 110, commi da 9-bis a 9-quinquies, del D.P.R. n. 917/1986.

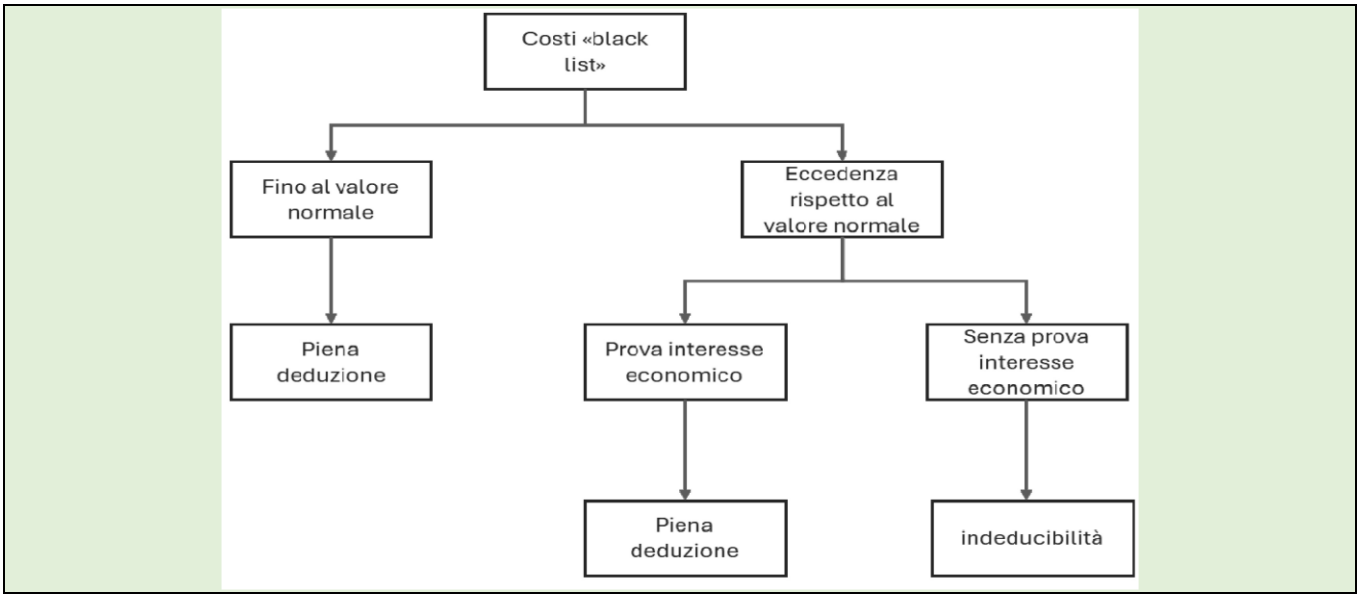
Tale regime riguarda **tutti i componenti negativi** di reddito derivanti da operazioni passive con controparti residenti o localizzate in Paesi inseriti nell'elenco, includendo sia i **costi direttamente collegati alla transazione** (ad esempio, acquisto di beni o servizi), sia gli oneri che ne costituiscono un **effetto indiretto** (ammortamenti, svalutazioni, perdite, ecc.; cfr. circolare 20 settembre 2012, n. 35/E, e circolare 26 settembre 2016, n. 39/E).

La disciplina, tuttavia, **non comporta un divieto generalizzato di deduzione**: la deducibilità rimane possibile, purché ricorrano determinate condizioni. In particolare:

- se il **costo è pari o inferiore al valore normale** (determinato ai sensi dell'art. 9, del D.P.R. n. 917/1986), la deduzione è ammessa integralmente, a condizione che l'operazione sia stata effettivamente realizzata;
- se il **costo è superiore al valore normale** (determinato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 917/1986), si applica un doppio livello di verifica:
  - la quota **fino a concorrenza del valore normale è deducibile**, purché l'operazione abbia avuto concreta esecuzione; e
  - la **parte eccedente è deducibile, a condizione che**:
    - l'operazione abbia avuto concreta esecuzione; e
    - l'impresa residente sia in grado di dimostrare la sussistenza di un **effettivo interesse economico**.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

La **concreta esecuzione dell'operazione** può essere comprovata attraverso l'esibizione della documentazione doganale relativa all'importazione, nonché di ogni ulteriore evidenza documentale richiesta dalla normativa o generalmente utilizzata nella prassi operativa. A titolo esemplificativo, rientrano tra gli elementi probatori: il contratto di fornitura, l'ordine d'acquisto, la fattura del fornitore, l'eventuale autofattura, oltre alla documentazione che attesta l'avvenuto pagamento del bene (cfr. risoluzione 6 giugno 2003, n. 127/E).



Il quadro normativo "sostanziale" si completa con il principio di prioritaria applicazione della disciplina "***Controlled Foreign Companies***" (CFC), di cui all'art. 167 del D.P.R. n. 917/1986, rispetto alla disciplina dei costi *black list*. In base a tale principio, le limitazioni alla deducibilità dei costi in parola non trovano applicazione quando le operazioni sono effettuate con società estere a cui trova effettivamente applicazione la disciplina CFC.

Attenzione
Nonostante il riferimento al "**valore normale**" di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 917/1986, è stato segnalato in dottrina come sarebbe stato maggiormente opportuno il riferimento al principio di **libera concorrenza** di cui all'art. 110, comma 7, del D.P.R. n. 917/1986 (cfr. circolare Assonime 26 giugno 2023, n. 19). Ad ogni modo, laddove l'operazione intercorra tra parti correlate, si renderà operante esclusivamente il richiamato comma 7 dell'art. 110 del D.P.R. n. 917/1986, che, quindi, dovrebbe avere prevalenza rispetto alla normativa sui costi *black list* in commento.

RAPPORTO CON LA NORMATIVA CONVENZIONALE

Sebbene la questione circa la compatibilità della disciplina interna in materia di deducibilità dei costi *black list* con le convenzioni contro le doppie imposizioni abbia in parte perso rilievo operativo - in quanto, a seguito della riformulazione introdotta dalla legge di Bilancio 2023 e del conseguente rinvio alla *Black List UE*, la maggioranza dei

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Paesi attualmente inclusi in tale elenco non ha stipulato una convenzione contro le doppie imposizioni con l'Italia - il tema conserva tuttavia attualità con riferimento ad alcuni Stati. Ciò vale, in particolare, per Paesi di maggiore rilievo anche sotto il profilo dei volumi di interscambio commerciale, quali Panama, Russia e, più recentemente, il Vietnam, che risultano tutti "convenzionati" con il nostro ordinamento.
Il nodo interpretativo attiene al **rapporto tra la disciplina domestica e il principio di non discriminazione**, sancito dall'art. 24, par. 4, del Modello di Convenzione OCSE, principio che trova puntuale recepimento anche nelle convenzioni stipulate dall'Italia con Panama, Russia e Vietnam.
In base a tale principio, le spese sostenute da un'impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato contraente devono essere deducibili, nella determinazione dell'imponibile, **alle stesse condizioni previste qualora il percettore dei relativi redditi fosse residente nel medesimo Stato dell'impresa pagatrice**.
Nella circolare 26 settembre 2016, n. 39/E, l'Agenzia delle Entrate - in commento alla disciplina vigente fino al periodo d'imposta 2015 (sostanzialmente allineata, per quel che interessa a questi fini, alla disciplina attuale) - ha affrontato la tematica, giungendo alla conclusione della piena compatibilità della disciplina domestica con la normativa convenzionale, fondando la propria conclusione, da un lato, sulla natura antielusiva della disciplina interna e, dall'altro, sulla circostanza che la disciplina domestica non prevede un divieto assoluto di deduzione (peraltro, circoscritto alla sola quota di costo eventualmente eccedente il valore normale), ma introduce una presunzione relativa di indeducibilità, superabile mediante "prova contraria" (*rectius*, prova dell'effettivo interesse economico). A sostegno della propria posizione, l'Agenzia richiamava la sentenza della Corte di Cassazione 23 febbraio 2010, n. 4272.
Occorre, tuttavia, rilevare che, diversamente dalla lettura sostanzialmente "rigida" proposta dall'Amministrazione Finanziaria, sul punto si registrano orientamenti giurisprudenziali di segno contrario (cfr. *inter alia*, CTP Milano, sent. 13 ottobre 2020, n. 2032; CTR Lombardia, sent. 18 febbraio 2016, n. 891), i quali hanno ravvisato un contrasto tra la disciplina interna sui costi *black list* e l'impianto delle convenzioni contro le doppie imposizioni.
In tali pronunce è stata affermata la prevalenza della normativa convenzionale su quella domestica - in forza degli artt. 75 del D.P.R. n. 600/1973 e 169 del D.P.R. n. 917/1986 - con la conseguenza che gli acquisti effettuati da un'impresa residente nei confronti di fornitori localizzati in Stati con i quali l'Italia ha stipulato una convenzione, contenente una clausola di non discriminazione, non dovrebbero essere assoggettati alle limitazioni previste dalla disciplina interna.

Attenzione
Il principio di cui sopra non appare, tuttavia, attualmente applicabile ai rapporti con la Russia.
Ciò in quanto, sebbene la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Russia preveda una clausola di non discriminazione (art. 25), tale disposizione risulta attualmente sospesa, in forza di quanto stabilito dall'art. 10 del terzo decreto Correttivo IRPEF-IRES (D.Lgs. n. 192/2025), con cui l'Italia ha adottato una misura reattiva e di carattere reciproco, in risposta alla sospensione unilaterale, da parte russa, di alcune disposizioni della medesima Convenzione.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 192/2025

Sospensione di una convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dall'Italia
1. Se una giurisdizione estera sospende unilateralmente l'applicazione di una o più disposizioni di una convenzione contro le doppie imposizioni sul reddito e, ove applicabile, sul patrimonio, vigente con l'Italia, l'applicazione delle medesime disposizioni nell'ordinamento italiano è sospesa, a titolo di contromisura, con pari decorrenza. […]

L'art. 25 ("non discriminazione") della Convenzione Italia-Russia è incluso tra gli articoli oggetto di sospensione attuata dalla Russia con decreto presidenziale n. 585 dell'8 agosto 2023.

OBBLIGHI FISCALI

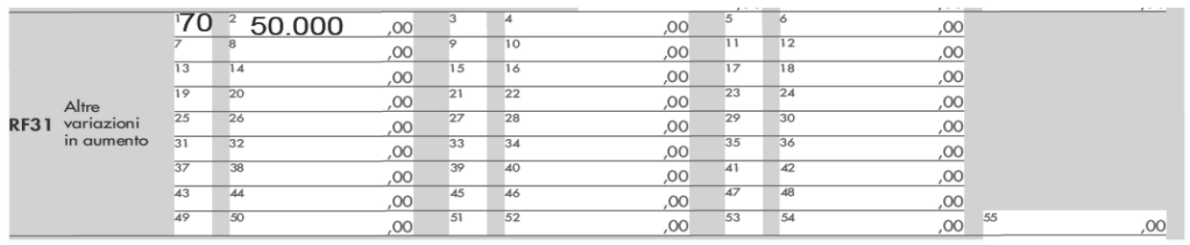
La normativa impone l'obbligo di separata indicazione di tali componenti negative nella dichiarazione dei redditi (art. 110, comma 9-ter, del D.P.R. n. 917/1986).
Facendo riferimento alle regole dichiarative, come attualmente previste dalle istruzioni al modello Redditi SC 2026 (periodo d'imposta 2025), quadro RF (che non dovrebbero verosimilmente subire variazioni, in costanza di normativa):

Tipo di variazione	Rigo	Codice	Contenuto
Variazione in aumento	RF31	70	Ripresa integrale (100%) dei costi sostenuti verso soggetti localizzati in Paesi *black list*.
Variazione in diminuzione	RF55	92	Deduzione della quota di costo (ripresa in aumento) nei limiti del valore normale, sempre che l'operazione abbia avuto concreta esecuzione.
Variazione in diminuzione	RF55	93	Deduzione della quota di costo (ripresa in aumento), qualora venga fornita la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

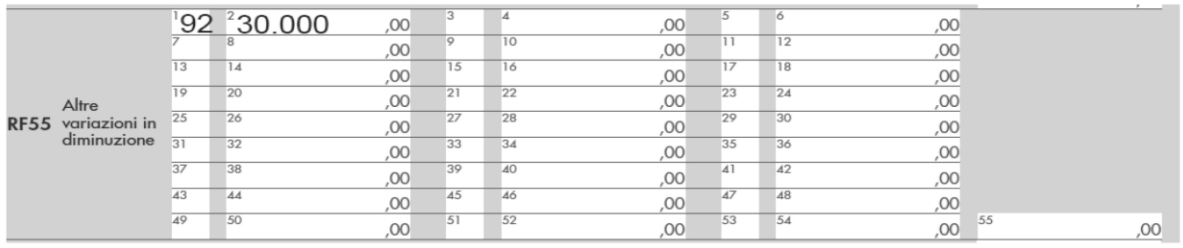
Analoghe indicazioni si applicano, altresì, agli ulteriori modelli dichiarativi utilizzabili dai contribuenti rientranti nell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina in esame (ad esempio, modello SP 2026).

Esempio 1
Una società italiana ha acquistato beni da un fornitore (terzo) vietnamita per **50.000 euro** in data 30 marzo 2026, con un valore normale degli stessi determinabile in **30.000 euro**. Le operazioni hanno avuto concreta esecuzione.
Assumendo le medesime regole previste per la compilazione del modello Redditi 2026, nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2026 dovrà essere indicata:
a) la **variazione in aumento del 100%** dei costi sostenuti verso soggetti residenti in Vietnam;

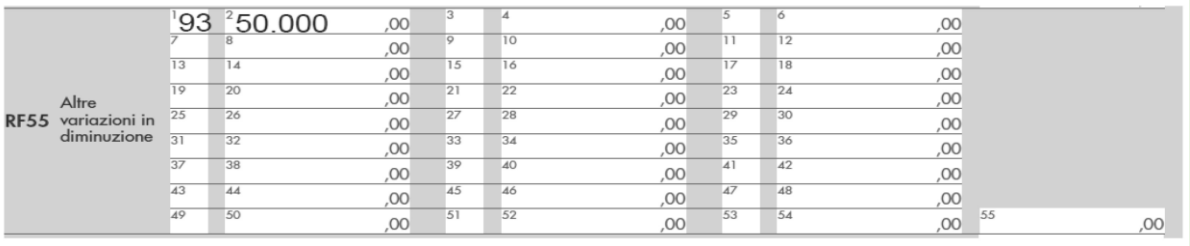
Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl



b1) la **variazione in diminuzione dei costi *black list*** entro il limite del valore normale (ove non sia provato l'effettivo interesse economico);



b2) assumendo sia provato l'effettivo interesse economico, la **variazione in diminuzione dell'intero costo**, anche se eccedente il relativo valore normale.



Attenzione
Se è possibile dimostrare l'effettivo interesse economico, non sembrerebbe necessario - sebbene non sia neppure contrario al tenore letterale delle Istruzioni al modello Redditi - distinguere la variazione in diminuzione in due quote, indicando, nel rigo RF55, il codice "92" per il costo entro il valore normale (nell'esempio, **30.000 euro**) e il codice "93" per quello eccedente (nell'esempio, **20.000 euro**).

Esempio 2
Una società italiana acquista, in data 30 marzo 2026, un bene oggetto di ammortamento pluriennale costante (5 anni) da un'impresa vietnamita per **100.000 euro**. Si assume che il costo di acquisto sia in linea con il valore normale.
Nella dichiarazione:

- riferita al periodo d'imposta 2026, non occorre segnalare l'importo totale del costo sostenuto, ma la sola quota di ammortamento dell'anno (*i.e.*, **20.000 euro**);
- riferita ai periodi d'imposta successivi al 2026, occorre segnalare le quote di ammortamento annuali (*i.e.*, **20.000 euro** dal FY 2027 al FY 2030).

FY	Ammortamento annuale (CE)	Quadro	
		RFRF31 - cod. 70	RF55 - cod. 92
2026	20.000	20.000	20.000
2027	20.000	20.000	20.000
2028	20.000	20.000	20.000

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

2029	20.000	20.000	20.000
2030	20.000	20.000	20.000

Esempio 3
Si assumono gli stessi dati dell'Esempio 2. A mero titolo esemplificativo, si immagini che – a seguito di uno dei prossimi aggiornamenti periodici della *Black List UE* - il Vietnam (in questo esempio) dovesse essere escluso dalla lista. In tale caso, si ritiene che - a parità di normativa vigente e istruzioni compilative attualmente in vigore - la segnalazione in dichiarazione (righi RF31 e RF55) della quota di ammortamento **debba "interrompersi"** a decorrere dall'anno in cui il Vietnam non dovesse più risultare "*black listed*".

DECORRENZA

L'attuale disciplina nazionale dei costi *black list*, rinviando direttamente all'Allegato I della *Black List UE* delle giurisdizioni non cooperative, soggetta ad aggiornamenti periodici, comporta la necessità di individuare la **data a partire dalla quale le nuove inclusioni (ed esclusioni) incidono sull'applicazione delle limitazioni alla deducibilità**.
Al riguardo, si segnala che il documento del Consiglio UE del 5 dicembre 2017 (n. 15429/17) aveva sottolineato l'esigenza che le decisioni relative all'inserimento (ovvero alla rimozione) delle giurisdizioni dalla lista precisassero le **date di decorrenza** delle misure, pur senza ledere le competenze dei singoli Stati membri circa l'adeguamento della propria legislazione nazionale.
Tuttavia, gli aggiornamenti successivi della *Black List UE* **non hanno indicato** in modo espresso l'efficacia temporale delle modifiche, lasciando aperto il tema interpretativo.
Al riguardo, secondo:

- un primo orientamento (più prudenziale), un riferimento utile proviene dalla circolare 26 settembre 2016, n. 39/E, relativa alla previgente *black list* nazionale. L'Agenzia delle Entrate chiarì allora che, in caso di esclusione dalla lista nazionale, le limitazioni continuassero a trovare applicazione alle operazioni intercorse **entro il giorno precedente l'entrata in vigore del decreto modificativo**. Applicando tale criterio *mutatis mutandis* alla (nuova) disciplina in esame, la data da considerare sarebbe quella di **adozione delle conclusioni da parte del Consiglio dell'UE**, con applicazione delle limitazioni ai costi sostenuti successivamente a tale momento;
- una seconda interpretazione, il momento rilevante va ricondotto alla **data di pubblicazione delle conclusioni del Consiglio UE nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea**, poiché solo con tale pubblicazione la lista acquista ufficialità.

Pur non rinvenendosi chiarimenti ufficiali da parte dell'Amministrazione Finanziaria, questa seconda tesi, sostenuta anche da Assonime (cfr. circolare 26 giugno 2023, n. 19), è considerata più coerente, anche alla luce dell'approccio seguito dall'Agenzia delle Entrate in altri ambiti (cfr., ad esempio, circolare 10 febbraio 2021, n. 2/E, relativa alla disciplina DAC6).
In base a tale impostazione, le limitazioni riguarderebbero **solo i componenti negativi relativi a operazioni poste in essere successivamente alla pubblicazione in *Gazzetta ufficiale* UE**: ad esempio, relativamente all'ultimo aggiornamento della *Black List UE*,

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

approvato il 17 febbraio 2026 e pubblicato il 6 marzo 2026, resterebbero escluse dalle limitazioni le operazioni con fornitori vietnamiti intervenute fino al 5 marzo 2026.

Attenzione
Un'ulteriore complicazione riguarda le **commesse ultra-annuali** concluse con un soggetto residente in una giurisdizione non inclusa nella *Black List UE*, ma i cui effetti economici si manifestano in periodi successivi in cui quella giurisdizione risulta inclusa. Sempre secondo Assonime, per coerenza sistematica, anche i contratti di durata conclusi prima della pubblicazione in *Gazzetta* UE dovrebbero restare esclusi dall'applicazione della disciplina. Allo stato, tuttavia, non risultano conferme ufficiali.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

DA SAPERE

Black list UE aggiornata: quali effetti sulla determinazione del reddito d'impresa?

di Antonio Veneruso

L'ultimo aggiornamento della black list UE (con l'entrata di due nuovi Paesi, Isole Turks e Caicos e Vietnam, e la fuoriuscita di Figi, Samoa e Trinidad e Tobago) è l'occasione per ricordare gli impatti negativi che la lista può avere sull'operatività delle imprese aperte ai mercati internazionali, che per l'acquisto di beni e servizi si avvalgono anche di fornitori ubicati in Paesi non collaborativi, atteso che il TUIR pone alcuni specifici vincoli e verifiche per la deducibilità dei relativi costi. Ciò impone alle imprese, in sede di determinazione delle imposte dell'esercizio da indicare nell'approvando bilancio d'esercizio, di operare una puntuale verifica di eventuali transazioni poste in essere con i fornitori stabiliti in Paesi black listed.

Il Consiglio UE del 17 gennaio 2026 ha revisionato la lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, aggiungendo due **nuovi Paesi** (le **Isole Turks e Caicos** e **Vietnam**). Nel contempo, il Consiglio ha rimosso dalla lista tre Paesi (**Figi**, **Samoa** e **Trinidad e Tobago**), poiché ora rispettano tutte le norme internazionali concordate.
La lista, creata nel dicembre 2017 e regolarmente **aggiornata ogni semestre**, contribuisce agli **sforzi** messi in atto dall'Unione Europea in materia di imposizione, con lo scopo di promuovere la buona *governance* in materia fiscale a livello mondiale ed è, quindi, composta da Paesi che **non rispettano** le norme fiscali internazionali concordate o non hanno rispettato i loro impegni in materia di buona *governance* fiscale entro un termine specifico.

Lista Paesi dei non cooperativi

A seguito del recente aggiornamento, la lista attualmente comprende 10 giurisdizioni: Samoa americane; Anguilla; Guam; Palau; Panama; Russia; Isole Turks e Caicos; Isole Vergini degli Stati Uniti; Vanuatu e Vietnam.
L'aggiornamento della lista è frutto di sviluppi, sia positivi, che negativi, e riflette il carattere **dinamico** del processo, che comporta il monitoraggio costante delle pratiche fiscali in altre giurisdizioni.
Più in dettaglio, il gruppo "*Codice di condotta (Tassazione delle imprese)*" prepara gli aggiornamenti e dialoga con tutte le giurisdizioni coinvolte, per aiutarle a migliorare il loro quadro giuridico, al fine di risolvere i problemi individuati. Tale gruppo è composto da rappresentanti ad alto livello degli Stati membri e della Commissione Europea e agisce per promuovere una concorrenza fiscale leale all'interno e all'esterno dell'UE.
Le **Isole Turks e Caicos**, *new entry*, sono state incluse nell'Allegato I della lista UE a seguito delle preoccupazioni sollevate dal *Forum* dell'OCSE sulle **pratiche fiscali dannose** per quanto riguarda l'applicazione dei requisiti di sostanza economica nella giurisdizione.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Il **Vietnam,** invece, è stato inserito nella lista UE, in quanto il riesame condotto dal *Forum* globale dell'OCSE ha rivelato che il Paese non rispettava le norme necessarie per quanto riguarda lo scambio di informazioni fiscali su richiesta.
Inoltre, le voci dell'Allegato I relative a **Samoa americane**, **Guam** e **Isole Vergini degli Stati Uniti** sono state aggiornate, al fine di tenere conto degli sforzi messi in atto per garantire il rispetto di determinate norme di **cooperazione fiscale**. Tuttavia, i progressi di tali Paesi non sono stati ritenuti sufficienti per giustificare la loro completa cancellazione dall'elenco.
il Consiglio ha approvato pure il consueto documento sullo stato di avanzamento (Allegato II), che riflette la cooperazione in corso dell'UE con i suoi *partner* internazionali e gli impegni di tali Paesi a riformare la loro legislazione per conformarsi alle norme concordate in materia di buona *governance* fiscale.
L'obiettivo del Consiglio è **riconoscere** il lavoro costruttivo in corso nel **settore fiscale** e incoraggiare l'approccio positivo adottato dalle giurisdizioni cooperative, in vista dell'applicazione dei principi della **buona** *governance* fiscale.

Effetti delle transazioni con operatori inseriti nella black list

Nel determinare correttamente il carico tributario dell'esercizio da stanziare nel bilancio di prossima approvazione, le imprese a vocazione internazionale devono considerare che, dall'anno 2023, sono tornate ad applicarsi alcune **limitazioni per la deducibilità dei costi** derivanti da transazioni con fornitori esteri di beni e servizi **stabiliti** in **Paesi considerati *black list***, previste dall'art. 110, commi da 9-bis a 9-quinquies, del TUIR. Per individuare la localizzazione dell'operazione, rileva il solo Paese di stabilimento del fornitore diretto.
La deducibilità dei costi *black list*, sottratti al regime di ordinaria deducibilità, non è negata *tout court*, ma segue criteri ben delineati ovvero, oltre a derivare da operazioni che hanno avuto **concreta esecuzione**, impone di verificare se il costo è di ammontare:

- **uguale o inferiore** al valore normale (in tale caso, il costo è **interamente** deducibile);
- **superiore** al valore normale (allora il costo viene considerato deducibile nel **limite** del valore normale, di cui all'art. 9 del TUIR, con conseguente indeducibilità del maggior costo sostenuto, ma con la **possibilità** di potere dedurre l'intero costo, qualora si **dimostri** che le predette operazioni rispondono a un effettivo interesse economico e abbiano avuto concreta esecuzione).

Nell'ipotesi in cui risulti verificata la parziale indeducibilità dei costi *black list*, non vi è obbligo di rilevare in bilancio le relative imposte anticipate, in ossequio all'OIC 25, in quanto, nel caso di specie, si è in presenza di una **differenza permanente**.

Mancata rilevazione in bilancio dei costi black list indeducibili

Qualora l'ammontare delle **imposte stanziate in bilancio**, a documento approvato, dovesse risultare non corretto, in quanto non si è tenuto conto in tutto o in parte dell'**effetto negativo** che potrebbe derivare dai costi *black list*, il contribuente può comunque determinare fiscalmente la corretta imposta dell'esercizio, operando

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

un'apposita **variazione in aumento** del reddito in sede del calcolo delle imposte predisposto ai fini fiscali, che troverà accoglimento nella relativa di dichiarazione dei redditi di periodo (**quadro RF**).
Ai fini del **bilancio**, la maggiore imposta che ne deriva deve essere contabilizzata nel bilancio dell'esercizio successivo alla Voce 20) 2. - imposte relative ad esercizi precedenti (OIC 25 - par. 27).

Separata indicazione dei costi black list nel modello Redditi

La citata disposizione del TUIR prevede l'**obbligo** per le imprese interessate di **indicare separatamente** tali costi nella dichiarazione dei redditi, sia tra le variazioni in aumento, che tra le variazioni in diminuzione.
Il modello Redditi SC 2026, per il periodo d'imposta 2025, prevede come in passato di indicare al **rigo RF31** con **codice 70** le spese e gli altri componenti negativi, per competenza temporale, derivanti da tali operazioni **effettivamente** realizzate, mediante una **variazione in aumento**, neutralizzata da una corrispondente **variazione in diminuzione** nel **rigo RF55** con **codice 92**, se il costo sostenuto non ecceda il valore normale. Ciò in quanto tale costo è **deducibile** senza l'ulteriore prova dell'effettivo interesse economico.
Al contrario, occorre effettuare una variazione in diminuzione, sempre nel rigo RF55 con codice 93, se il costo **eccede il valore normale**, redendo, di fatto, deducibile l'eccedenza, a fronte della **prova,** oltre che della concreta esecuzione, dell'**effettivo** interesse economico.
Non vanno, invece, riportate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con soggetti non residenti, cui risulti applicabile l'art. 167 del TUIR, riguardante la normativa in materia di imprese estere **controllate**.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO

Risanamento aziendale: esonero responsabilità cessionario

La *ratio* dell'**esclusione da responsabilità** per il **cessionario d'azienda**, di cui al comma 5-bis dell'art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997, può dirsi riconducibile, in linea generale, all'intento di favorire una fruttuosa gestione delle procedure di regolazione della **crisi di impresa**, nell'ottica del *favor* per il **risanamento aziendale**, alimentando l'interesse all'acquisto dell'azienda in crisi e assicurando al contempo il migliore soddisfacimento dei creditori.
Agenzia delle Entrate, risposta a consulenza giuridica 1° settembre 2026, n. 9

Maso chiuso: decadenza dalle agevolazioni fiscali

La stipula dell'atto di **permuta**, qualora eseguita conformemente all'**autorizzazione** rilasciata dalla Commissione locale per i masi chiusi e ferma restando la **conduzione diretta del maso** per il periodo previsto dall'art. 5-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 228/2001, decorrente dalla data di richiesta delle **agevolazioni** fruite in sede di **donazione del maso chiuso**, **non comporta la decadenza** dalle stesse.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 1° settembre 2026, n. 168

Accordo di cooperazione tra PA ed esclusione IVA

Le **somme erogate dal Comune al consorzio** in esecuzione di un **accordo di cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni**, in assenza di rapporto sinallagmatico tra prestazioni, non sono qualificabili alla stregua di corrispettivi ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 633/1972 e, dunque, sono **escluse dall'ambito di applicazione dell'IVA** per carenza del presupposto oggettivo.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 1° settembre 2026, n. 167

Visita in aule immersive: trattamento IVA

Possono beneficiare dell'**esenzione IVA** le somme che rappresentino il **corrispettivo di prestazioni relative alla visita di un luogo** (nel caso, un'**aula immersiva**) che presenta caratteristiche similari a quelle indicate dall'art. 10, primo comma, n. 22), decreto IVA (in particolare, i musei).
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 1° settembre 2026, n. 166

Trust non residenti: determinazione del reddito

Ai fini della **determinazione del reddito dei *trust* non residenti**, **rilevano** in Italia i **soli redditi prodotti nel territorio dello Stato**, in quanto "enti non residenti" ai sensi della lett. d) del comma 1 dell'art. 73 del TUIR, **salvo le ipotesi** di

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

beneficiario "individuato" residente e beneficiario residente di *trust* opaco stabilito in Paesi a fiscalità privilegiata.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 31 agosto 2026, n. 165

Omessa dichiarazione IVA: disposizioni attuative per la liquidazione

L'Agenzia delle Entrate ha approvato le disposizioni di attuazione con riguardo alla **liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto** nel caso di **dichiarazioni omesse**. Il provvedimento stabilisce, tra l'altro, le modalità per l'invio della **comunicazione degli esiti** della liquidazione (a mezzo PEC all'indirizzo risultante dall'INI-PEC o al domicilio digitale speciale; altrimenti, tramite raccomandata A/R). La comunicazione, unitamente al prospetto analitico riportante gli estremi delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici considerati ai fini della liquidazione, è resa disponibile in formato elettronico nella sezione "*L'Agenzia scrive*" del **Cassetto fiscale** del contribuente.
Agenzia delle Entrate, provvedimento 28 agosto 2026, n. 239129

Iscrizioni ipotecaria: interazioni con il privilegio speciale dello Stato

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha esaminato il combinato disposto dell'art. 56 del D.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 2772 c.c., nella specifica prospettiva di individuare se **ulteriori limiti all'esercitabilità del privilegio** - che possano come tali rassicurare il notaio rogante nella sua attività di tutela dell'acquirente - possano derivare dalla peculiare disciplina della **procedura esecutiva esattoriale**, quale si è venuta a evolvere negli ultimi anni.
Consiglio Nazionale del Notariato, studio n. 129/2025-T

Accise sul gasolio usato come carburante: aliquota ridotta fino al 26 agosto

Il MEF ha rideterminato per il **periodo dal 25 al 26 agosto 2026**, nella misura di 532,90 euro per mille litri, l'**aliquota di accisa** sugli **oli da gas o gasolio**, usato come carburante.
Ministero dell'Economia e delle Finanze, D.M. 20 agosto 2026 (G.U. 24 agosto 2026, n. 195)

Pensione tedesca: quota tassabile

Le **pensioni tedesche percepite da cittadini italiani residenti in Italia** sono **imponibili solo in Italia**, ma solo per la **quota che risulterebbe tassabile in Germania**. Tale criterio discende dal Protocollo aggiuntivo alla Convenzione bilaterale e dall'accordo amichevole Italia-Germania del 2025, che prevede il rilascio da parte del *Finanzamt di Neubrandenburg* di una **certificazione** che indichi la quota esente secondo la legge tedesca. Tale quota, se riferita a pensionati italiani già fiscalmente residenti in Germania prima del trasferimento in Italia, non concorre a formare il reddito imponibile italiano. Si può dichiarare solo la parte di pensione imponibile in Germania, escludendo quella certificata esente.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 24 agosto 2026, n. 164

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Delibere CUP 2021-2025: le indicazioni del MEF

In tema di **canone unico**, per l'**anno d'imposta 2026**, i Comuni sono tenuti a trasmettere, nell'applicazione informatica "*Gestione altri tributi comunali*", all'interno dell'apposita sezione denominata "*Canone unico - art. 1, commi 816 e ss. L. n. 160/2019*", presente nel Portale del federalismo fiscale, le **deliberazioni regolamentari e tariffarie** in materia di CUP entro il termine del **14 ottobre 2026**. Per gli **anni d'imposta dal 2021 al 2025**, le deliberazioni sono efficaci, per ciascun anno di riferimento, a condizione che siano inserite nel Portale del federalismo fiscale entro il termine del **31 ottobre 2026**.
Ministero dell'Economia e delle Finanze, comunicato 18 agosto 2026

Welfare spese RSA del familiare non convivente

Alla luce della modifica normativa intervenuta con il decreto *Omnibus* (D.Lgs. n. 148/2026), il **rimborso/utilizzo del *welfare* aziendale** per **spese RSA sostenute in favore della madre non convivente non concorre**, ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. f-ter), del TUIR, alla formazione del **reddito da lavoro dipendente**.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 14 agosto 2026, n. 163

Diritto al riporto delle posizioni fiscali

Nel contesto della riforma IRPEF-IRES (D.Lgs. n. 192/2024), il **diritto al riporto delle posizioni fiscali** è **subordinato** alla **valutazione del valore economico** dello stesso, come risultante da una **relazione giurata di stima**, redatta da un soggetto designato dalla società, scelto tra quelli di cui all'art. 2409-bis, comma 1, c.c. e al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 64 c.p.c.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 14 agosto 2026, n. 162

Regime a realizzo controllato: requisiti

A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024, il **regime a realizzo controllato** di cui all'art. 177, comma 2, del TUIR continua a presupporre che i **conferenti ricevano partecipazioni** (azioni o quote) della società conferitaria, pur dovendosi verificare se, in specifiche fattispecie sostanzialmente equivalenti, tale requisito possa ritenersi soddisfatto.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 14 agosto 2026, n. 161

CBAM: regolamento di esecuzione

L'Agenzia delle Dogane ha comunicato la pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1740/2026 della Commissione del 20 luglio 2026, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 2621/2025, che stabilisce le modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 956/2023 per quanto riguarda la **determinazione dei valori di *default* nell'ambito del CBAM**. La sua **applicazione** è obbligatoria, in tutti i suoi elementi, dal **1° gennaio 2026**. Gli operatori economici interessati

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

sono tenuti a riesaminare tempestivamente e, se necessario, **rettificare** tutte le **dichiarazioni doganali** già presentate nell'anno in corso.
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, avviso 13 agosto 2026

Operazioni di MLBO: requisiti minimi di vitalità

La *ratio* delle **limitazioni** poste dall'art. 172, commi 7, ss., del TUIR, è di **contrastare** il commercio di "bare fiscali", mediante la realizzazione di **fusioni con società prive di capacità produttiva**, poste in essere al fine di attuare la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali di una società con gli utili imponibili dell'altra, introducendo un **divieto al riporto** delle stesse, qualora non sussistano le **condizioni minime di vitalità economica** previste dalla disposizione normativa. Come previsto dalla norma, in un'ottica antielusiva, i requisiti minimi di vitalità economica devono sussistere fino al momento in cui la fusione viene attuata.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 12 agosto 2026, n. 160

Nuovo ordinamento giurisdizione tributaria

Approda in *Gazzetta Ufficiale* il decreto che detta disposizioni in materia di **ordinamento della giurisdizione tributaria**, in attuazione della legge delega fiscale (legge n. 111/2023). Il decreto istituisce il **ruolo unico nazionale dei magistrati tributari**, tenuto dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e pubblicato annualmente sul relativo sito istituzionale.
D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 149 (G.U. 11 agosto 2026, n. 185 - S.O. n. 30)

Correttivo Omnibus in Gazzetta Ufficiale: le modifiche alla riforma fiscale

È stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il **quarto decreto correttivo della riforma fiscale** (decreto *Omnibus*), che introduce disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di IVA, di accise, nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione.
D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (G.U. 11 agosto 2026, n. 185 - S.O. n. 30)

Tributi regionali e locali: decreto di riforma

E' stato pubblicato il decreto recante disposizioni in materia di **tributi regionali e locali** e di **federalismo fiscale** regionale è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*. Il provvedimento prevede che anche gli enti territoriali possano incentivare l'**adempimento spontaneo** attraverso misure concrete: un sistema premiale per i contribuenti che pagano con addebito diretto in conto corrente; l'invio di lettere di *compliance* e di avvisi bonari prima di avviare accertamenti; la possibilità di introdurre forme di definizione agevolata, con riduzione di sanzioni e interessi.
D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147 (G.U. 11 agosto 2026, n. 185 - S.O. n. 30)

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Accisa sull'energia elettrica: applicazione

L'Agenzia delle Dogane ha chiarito le modalità di applicazione dell'accisa sull'energia elettrica. Il documento di prassi analizza il D.M. 10 marzo 2026 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottato in attuazione di quanto previsto dall'art. 56-ter del Testo Unico accise - TUA, come modificato dal D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43. Il decreto reca una disciplina attuativa organica delle disposizioni concernenti l'applicazione dell'**accisa sull'energia elettrica**, delineando in modo puntuale gli adempimenti preventivi, le modalità di accertamento e versamento dell'imposta, nonché i flussi informativi e gli obblighi dichiarativi gravanti sui soggetti operanti nel settore.
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, circolare 11 agosto 2026, n. 21/2026

Valute estere: il cambio di luglio 2026

È stato accertato il **cambio delle valute estere** per il mese di **luglio 2026**. I valori indicati sono necessari quando, ad esempio, in applicazione di alcune disposizioni del TUIR, nella **determinazione del reddito ai fini IRPEF e IRES**, si fa riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri. Sono applicabili anche i **tassi di cambio alternativi** forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.
Agenzia delle Entrate, provvedimento 10 agosto 2026, n. 231501

Spese di istruzione nell'interesse dei familiari

Con riferimento alle **spese di istruzione rimborsate**, il **dipendente e/o il coniuge che ha sostenuto la spesa non può fruire di altra agevolazione fiscale**, in applicazione dei principi generali in base ai quali la deduzione dal reddito complessivo o la detrazione dall'imposta lorda è possibile nella misura in cui gli oneri e le spese restano effettivamente a carico di chi li ha sostenuti.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 10 agosto 2026, n. 159

Cessione infraquinquennale immobile e pertinenze

Ove non trovi applicazione nessuna delle eccezioni previste dall'art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR (ossia che la cessione riguardi beni acquisiti per successione o unità immobiliari urbane che, per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione, sono adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari), anche nell'ipotesi di **cessione *uno actu* dell'immobile principale e delle relative pertinenze**, l'**imponibilità della plusvalenza** emerge - esclusivamente con riferimento alla quota parte del corrispettivo percepito in relazione alla **cessione dell'immobile pertinenziale acquistato o costruito da meno di cinque anni** - quand'anche l'immobile principale sia stato acquistato o costruito da più di cinque anni.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Agenzia delle Entrate, risposte a interpello 10 agosto 2026, n. 157 e n. 158

Enti sportivi dilettantistici e lavoro sportivo: istruzioni delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, attraverso **risposte a quesiti**, ha fornito importanti chiarimenti sul D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, di attuazione dell'art. 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, riguardante **riordino e riforma** delle disposizioni in materia di **enti sportivi professionistici e dilettantistici**, nonché di **lavoro sportivo**.
Agenzia delle Entrate, circolare 7 agosto 2026, n. 7/E

Risarcimento danno per mancata fruizione pausa: trattamento fiscale

Le somme corrisposte a titolo di "**risarcimento del danno per mancata fruizione della pausa** durante i turni di guardia" e di "risarcimento del danno per la **mancata attribuzione dei buoni pasto** o del servizio sostitutivo" integrano la fattispecie del risarcimento di un **danno emergente**, poiché finalizzate a ristorare il pregiudizio derivante dal mancato riconoscimento del diritto contrattuale alla pausa pranzo, che il giudice quantifica, in via equitativa, in base al controvalore dei buoni pasto non fruiti, quale mero criterio di calcolo del danno e, pertanto, **non assumono rilevanza reddituale**.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 7 agosto 2026, n. 156

Regime "a realizzo controllato": valutazione antiabuso

In relazione all'**interpello antiabuso**, con riferimento all'applicazione del **regime "a realizzo controllato"** (ex art. 177, comma 2, del TUIR) al **conferimento**, in ragione delle successive operazioni di distribuzione di dividendi e di rimborso dei finanziamenti, le predette operazioni **non integrano i presupposti** per individuare una fattispecie di **abuso del diritto**.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 7 agosto 2026, n. 155

Testo Unico adempimenti e accertamento pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Approda in *Gazzetta Ufficiale* il decreto che approva il **Testo Unico** delle disposizioni legislative in materia di **adempimenti e accertamento** e **disposizioni di coordinamento e correttive** relative ai **Testi Unici**, di cui all'art. 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale. Il **nuovo Testo Unico** si applica a decorrere dal **1° gennaio 2027**.
D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141 (G.U. 6 agosto 2026, n. 181, S.O. n. 28)

L'adempimento collaborativo dopo la riforma fiscale

L'Agenzia delle Entrate ha illustrato il **nuovo assetto del regime di adempimento collaborativo** disegnato dalla riforma fiscale e ha fornito risposte ai principali dubbi applicativi emersi nel confronto con imprese, professionisti e associazioni di categoria. La circolare interviene, inoltre, sui principali istituti interessati dalla riforma, con particolare riguardo all'ampliamento della platea dei **soggetti**

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

ammessi, al rafforzamento del ***Tax Control Framework***, al potenziamento degli **effetti premiali** e ai nuovi **meccanismi applicativi** del regime.
Agenzia delle Entrate, circolare 6 agosto 2026, n. 6/E

Lavoratore transfrontaliero residente in Francia: requisiti

A rettifica della risposta a interpello n. 132 del 2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile applicare la **disciplina** dei lavoratori **frontalieri** solo laddove il **contribuente, residente in Francia, "*si rechi in linea di principio quotidianamente*" in Italia** per svolgere la propria prestazione lavorativa, come espressamente indicato dalla circolare n. 25/E del 2023, condizione accertabile dagli Uffici preposti allo svolgimento dell'attività di controllo.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 6 agosto 2026, n. 154

Registro CBAM: nuove funzionalità

E' stata implementata nel **Registro CBAM** una nuova funzionalità, che permette a tutti gli **importatori**, anche quelli che non hanno richiesto/ottenuto lo *status* di "*dichiarante CBAM autorizzato*", previsto dal Reg. UE n. 2023/956 del 10 maggio 2023, di **monitorare** l'andamento delle proprie **operazioni doganali** ricadenti in ambito CBAM, al fine di adempiere agli **obblighi previsti prima del superamento della soglia di esenzione**, di cui all'art. 2-bis, attualmente fissata a 50 tonnellate annue.
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, avviso 6 agosto 2026

Concessioni demaniali marittime: procedura telematica perizie asseverate

Il CNDCEC ha reso noto che, da settembre, è attiva sul portale commercialisti.it una **procedura telematica**, dedicata alla raccolta delle manifestazioni di **disponibilità** dei dottori commercialisti e degli esperti contabili interessati a svolgere le **perizie asseverate relative alle concessioni demaniali marittime**.
CNDCEC, informativa 5 agosto 2026, n. 107

Commercialisti: incompatibilità in caso di società di servizi strumentali

Il CNDCEC ha ricordato che l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 139/2005, **esclude l'incompatibilità** in presenza di **società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione**, secondo i **criteri** interpretativi elaborati dal CNDCEC. Nelle **società di capitali**, la verifica del carattere di strumentalità mediante il criterio della prevalenza deve essere effettuata esclusivamente nei confronti dell'iscritto che detenga contestualmente un **interesse economico prevalente** nella società e ampi (o tutti i) **poteri gestionali**.
CNDCEC, Pronto Ordini 5 agosto 2026, n. 33

IMPRESA

Fornitori di rating ESG: informazioni nella domanda di autorizzazione

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Integrando il Reg. (UE) n. 2024/3005, sono precisate le **informazioni** che i soggetti richiedenti devono **includere nelle domande di autorizzazione o riconoscimento come fornitori di *rating ESG***. Il regolamento stabilisce che le domande presentate all'ESMA devono contenere, oltre ai dati previsti dall'Allegato I al regolamento base, le informazioni aggiuntive degli Allegati II, IV e V, a seconda che si tratti di autorizzazione ordinaria, avallo o richiesta di fornire indici di riferimento. Ogni documento deve essere identificato con un **numero di riferimento unico** e le informazioni devono essere fornite in **formato leggibile meccanicamente**, garantendo accessibilità e integrità nel tempo. La domanda deve essere accompagnata da una **dichiarazione** dell'alta dirigenza, che **attesti completezza e correttezza dei dati forniti**.
Commissione Europea, regolamento delegato (UE) 26 maggio 2026, n. 2026/1119 (G.U.U.E. 1° settembre 2026, Serie L)

Finanziamenti indiretti cooperazione allo sviluppo: criteri e condizioni

In attuazione dell'art. 27, comma 3, lett. b), della legge n. 125/2014, sono stati definiti **destinatari, criteri e condizioni** per la concessione dei **finanziamenti indiretti** nell'ambito della **cooperazione allo sviluppo**. Il decreto chiarisce quali **soggetti finanziatori** – istituzioni europee, banche vigilate, istituzioni di sviluppo, fondi di investimento e altri organismi individuati dal Comitato congiunto – possono concorrere agli apporti al Fondo rotativo, incrementabile tramite risorse pubbliche e private, nazionali e internazionali. Le **iniziative finanziabili** devono essere coerenti con la programmazione triennale, realizzate nei Paesi *partner* da imprese UE o locali e rispettare **requisiti** di sostenibilità del debito, tutela degli investimenti, creazione di occupazione e valore aggiunto locale. Il Comitato congiunto disciplina sezioni e sottosezioni del Fondo e le modalità di utilizzo delle risorse integrative.
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, decreto 1° luglio 2026 (G.U. 31 agosto 2026, n. 201)

Tecnologie a zero emissioni nette: orientamenti della Commissione UE

Pubblicata la comunicazione della Commissione europea contenente gli orientamenti sull'applicazione dell'art. 25 del Reg. (UE) n. 2024/1735, relativo alle **tecnologie a zero emissioni nette**. La comunicazione, non vincolante, fornisce indicazioni pratiche alle Amministrazioni aggiudicatrici, per valutare sostenibilità e resilienza negli appalti che includono tecnologie a zero emissioni nette, in coerenza con le Dir. n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e n. 2014/25/UE. Viene chiarito l'ambito di applicazione dell'art. 25, che riguarda gli **appalti e le concessioni aventi per oggetto prodotti finali** delle tecnologie a zero emissioni nette, indipendentemente dal loro peso economico nell'appalto. Sono richiamate le soglie, le esclusioni e la disciplina dei lotti. L'articolo impone prescrizioni minime ambientali, requisiti di resilienza e almeno una prescrizione supplementare sociale, occupazionale, di cibersicurezza o consegna. Gli Stati membri possono introdurre **ulteriori criteri**, diversi dal prezzo, nel rispetto delle norme sugli aiuti

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

di Stato.
Commissione Europea, comunicazione (C/2026/4623) (G.U.U.E. 31 agosto 2026, Serie C)

ETS: obiettivi generali finanziabili nel 2026

E' disponibile *online* il decreto recante l'**atto di indirizzo per l'anno 2026**, relativo agli **obiettivi finanziabili** tramite il Fondo di cui agli artt. 72 e 73 del **codice del Terzo settore**. Il decreto individua obiettivi generali, aree prioritarie e linee di attività da sostenere mediante il Fondo per progetti di interesse generale, destinato a **organizzazioni di volontariato, APS e fondazioni ETS**. Le risorse 2026, pari a euro 18.357.195,90, sono **ripartite** tra attività di rilevanza nazionale, contributi per autoambulanze e beni strumentali e contributi annui alle associazioni autorizzate alle adozioni internazionali. Il Piano d'azione ha orizzonte decennale e include la misurazione dell'impatto sociale. Le procedure attuative saranno adottate nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, comunicato 31 agosto 2026; *decreto 4 agosto 2026, n. 110*

NextGenerationEU: richieste di pagamento finali entro il 30 settembre 2026

La Commissione Europea annuncia il raggiungimento della **scadenza finale** per l'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti dai **Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza**, segnando una tappa decisiva della risposta comune dell'UE alle crisi pandemica e geopolitica. Con ***NextGenerationEU*** nella fase conclusiva, l'attenzione si concentra sul completamento delle ultime tappe del dispositivo. La Commissione ne evidenzia il ruolo nel sostenere economie e cittadini, accelerare le transizioni verde e digitale e rafforzare la resilienza europea. Gli Stati membri possono presentare le **richieste di pagamento finali fino al 30 settembre 2026**, mentre tutti i **pagamenti** saranno conclusi entro il 31 dicembre 2026.
Commissione Europea, comunicato stampa 31 agosto 2026

Cyber Resilience Act: obbligo di segnalare vulnerabilità e incidenti gravi

L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ricorda che **dall'11 settembre 2026** i **produttori con elementi digitali** immessi nel mercato europeo devono **segnalare vulnerabilità e incidenti gravi**, in attuazione del ***Cyber Resilience Act***. Per supportare gli operatori, la Commissione Europea ha pubblicato **Linee guida** non vincolanti, rivolte a produttori, sviluppatori e imprese, articolate in nove sezioni, con **esempi pratici e casi d'uso**. Gli orientamenti chiariscono aspetti interpretativi su ambito di applicazione, *software* gratuiti e *open source*, modifiche sostanziali, periodo di supporto, prodotti critici, valutazione del rischio, *remote data processing* e gestione delle vulnerabilità, inclusi gli oneri di segnalazione e l'interazione con altre normative. Particolare attenzione è dedicata alle **micro-imprese** e alle **PMI**, con esempi pratici volti a ridurre oneri amministrativi e incertezze giuridiche.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, comunicato; Commissione Europea, comunicazione 27 luglio 2026, C 2026/5252

Brevetti+, Marchi+ e Disegni+: nuovi fondi per il 2026

È stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto che programma le **risorse** destinate ai **bandi Brevetti+, Marchi+ e Disegni+ per l'annualità 2026**. Le risorse disponibili ammontano a 20 milioni di euro per Brevetti+, 10 milioni di euro per Disegni+ e 2 milioni di euro per Marchi+. Le misure sono finalizzate a sostenere la **tutela della proprietà industriale** e a rafforzare la competitività delle imprese attraverso il **finanziamento di brevetti, modelli e marchi**.
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, decreto 28 luglio 2026 (G.U. 29 agosto 2026, n. 200)

Impianti di interesse strategico nazionale: garanzie finanziarie

Introdotte misure urgenti per garantire la continuità operativa degli **impianti di interesse strategico nazionale**, intervenendo sull'art. 208, comma 11, del D.Lgs. n. 152/2006. La nuova formulazione della lett. g) stabilisce che le **garanzie finanziarie** devono essere prestate solo al momento dell'**avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto**, mentre per le **discariche** restano applicabili le regole dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2003. Per le **società in amministrazione straordinaria** che gestiscono impianti dichiarati di interesse strategico nazionale, le garanzie possono essere prestate su base annuale, anche se l'autorizzazione ha durata superiore, e sono considerate conformi per il periodo di efficacia senza ulteriori previsioni contrattuali. Resta fermo che nessuna attività di discarica può essere svolta senza garanzia finanziaria.
D.L. 28 agosto 2026, n. 154 (G.U. 28 agosto 2026, n. 199)

Intermediari IFRS diversi da intermediari bancari: nuove norme sul bilancio

La Banca d'Italia introduce nuove disposizioni sul **bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari**, che entrano in vigore: dal **31 dicembre 2026**, per gli emendamenti relativi ai nuovi requisiti di informativa derivanti dalle modifiche all'IFRS 9 e all'IFRS 7; dal **31 dicembre 2027** per gli ulteriori emendamenti, inclusi quelli per l'adozione dell'IFRS 18. Dal 2027 è abrogato il provvedimento del 17 novembre 2022, che continua ad applicarsi ai bilanci 2026, integrato dagli aggiornamenti informativi su redditività complessiva, impatti degli eventi contingenti sui flussi contrattuali, patrimonio e bilancio consolidato. Le nuove regole allineano la rendicontazione degli intermediari IFRS all'evoluzione degli *standard* internazionali, rafforzando trasparenza e coerenza informativa.
Banca d'Italia, provvedimento 5 agosto 2026 (G.U. 28 agosto 2026, n. 199)

Agricoltura, pesca e acquacoltura: via libera UE agli aiuti per il caro energia

Approvato dalla Commissione Europea un **regime italiano da 285 milioni di euro per sostenere agricoltura, pesca e acquacoltura** colpite dall'aumento dei prezzi

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

di carburanti e fertilizzanti legato alla crisi in Medio Oriente. L'intervento, autorizzato nell'ambito del quadro temporaneo di aiuti di Stato per la crisi in Medio Oriente, resterà in vigore fino al 31 dicembre 2026 e prevede sovvenzioni dirette e agevolazioni fiscali basate su stime di consumo dei fattori produttivi. La Commissione ha verificato la **conformità del regime alle norme UE sugli aiuti di Stato**, in particolare all'art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, rilevando che la misura è necessaria, proporzionata e mirata a sostenere temporaneamente le imprese più esposte, senza effetti distorsivi contrari all'interesse comune.
Commissione Europea, comunicato

Prezzi petroliferi: prorogate al 5 settembre le misure "anti aumenti"

Il decreto che detta disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*. In considerazione del perdurare dell'**incremento dei prezzi dei prodotti energetici**, il provvedimento **proroga al 5 settembre 2026 la riduzione**, già in vigore, di 17 centesimi al litro del **prezzo del gasolio usato come carburante**, tramite una **riduzione dell'aliquota di accisa** di 14 centesimi **e dell'IVA** di ulteriori 3 centesimi. Alla copertura si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla modifica delle modalità di versamento delle ritenute sugli utili dei gruppi di maggiori dimensioni operanti nel settore energetico.
D.L. 26 agosto 2026, n. 153 (G.U. 26 agosto 2026, n. 197)

Organizzazione e attività Banca d'Italia: pubblicità e trasparenza

Il provvedimento recante modifiche al regolamento in materia di **pubblicità e trasparenza dei dati e delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività della Banca d'Italia** è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*. Il ruolo di **responsabile** per la trasparenza è attribuito dal governatore, sentito il Direttorio, a un direttore del Servizio organizzazione della Banca.
Banca d'Italia, provvedimento 19 agosto 2026 (G.U. 26 agosto 2026, n. 197)

Guide turistiche: possibile richiedere la tessera nazionale di abilitazione

Dal 26 agosto 2026 è disponibile, all'interno dell'Elenco Nazionale delle Guide Turistiche, la nuova funzionalità che consente alle **guide abilitate** di richiedere la **tessera nazionale di abilitazione in formato plastificato**, realizzata dal Ministero del Turismo in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La tessera, dotata di elevati *standard* di sicurezza e affidabilità, rafforza la tutela della professione e contribuisce al contrasto dell'abusivismo, garantendo ai visitatori una più chiara identificazione dei professionisti qualificati. La richiesta può essere effettuata dalla **sezione "*Strumenti*" del Profilo guida**, con reindirizzamento al Portale IPZS per completare la procedura, effettuare il pagamento e monitorare la spedizione. Il documento ha validità decennale e deve essere portato durante l'attività professionale. Per assistenza è disponibile l'indirizzo professionituristiche@ministeroturismo.gov.it.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Ministero del Turismo, comunicato

Energy release 2.0: corrispettivi a copertura di costi sostenuti dal GSE

Il MASE approva i **corrispettivi dovuti dai beneficiari del meccanismo *Energy Release* 2.0 per coprire i costi sostenuti dal GSE** ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.M. n. 268/2024. L'Allegato al decreto stabilisce che i soggetti che aderiscono al meccanismo di anticipazione triennale sono tenuti al pagamento di un corrispettivo pari a 0,00625 centesimi €/kWh, calcolato sull'energia anticipata, entro il limite massimo di 1,5 milioni €/anno. Il GSE emette e rende disponibile la relativa **fattura** tramite SdI, con applicazione dell'IVA se dovuta, e pubblicazione sul portale GSE. Il corrispettivo è, inoltre, oggetto di **compensazione** con eventuali importi da erogare o da richiedere ai beneficiari.
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, decreto 24 giugno 2026 (G.U. 25 agosto 2026, n. 196)

PNRR Facilities: schemi di garanzia

Sul Portale del GSE sono stati pubblicati i **modelli degli schemi di garanzia**, da costituire in forma di **fideiussione bancaria o assicurativa**, per le misure **PNRR *Facility* Agrivoltaico, *Facility* Comunità energetiche e Gruppi di autoconsumatori, *Facility* Biometano e *Facility* Pratiche ecologiche**. Il termine per la **presentazione** delle garanzie di realizzazione degli investimenti per le *Facilities* Agrivoltaico, Biometano e Pratiche ecologiche è individuato nel periodo compreso **tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2026**, indipendentemente dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di concessione.
GSE, modelli schemi di garanzia

Scoperta imprenditoriale II (2026): nelle FAQ i chiarimenti del MIMIT

Pubblicate sul sito istituzionale del MIMIT le **FAQ** sulla misura **Scoperta imprenditoriale II (2026)**, che sostiene **progetti di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno**. Le agevolazioni sono rivolte a imprese industriali, agro-industriali, artigiane e centri di ricerca, con possibilità di partecipazione congiunta fino a tre soggetti, ciascuno con almeno il 10% dei costi. I **progetti** devono essere realizzati in unità locali situate nelle regioni meno sviluppate e avere un valore minimo di 1 milione di euro. Sono ammissibili anche iniziative singole di PMI con almeno il 10% di attività affidate a soggetti esterni. Le FAQ chiariscono requisiti contabili, forme contrattuali di collaborazione, criteri di rendicontazione e modalità istruttorie, evidenziando che le agevolazioni comprendono finanziamento agevolato e contributo alla spesa, **non cumulabili** con altri aiuti di Stato.
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, FAQ

PNRR 2026: nuove regole e fondi nella legge di conversione

La legge di conversione, con modificazioni, del D.L. 26 giugno 2026, n. 107, recante disposizioni urgenti per **interventi infrastrutturali** e per l'**attuazione** del

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (**PNRR**), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti, è in vigore dal 21 agosto 2026. La legge si caratterizza per un forte orientamento operativo: accelerazione delle procedure, sostegno agli enti territoriali, rafforzamento della *governance* PNRR, misure emergenziali in ambito idrico e sanitario, interventi mirati su trasporti, cultura e infrastrutture strategiche. Le disposizioni puntano a garantire continuità attuativa e capacità amministrativa in una fase cruciale di completamento degli obiettivi PNRR.
Legge 7 agosto 2026, n. 152 (G.U. 20 agosto 2026, n. 192)

Punto di accesso unico europeo: ricerca, sicurezza e integrità informazioni

Un regolamento delegato (UE) integra la Dir. n. 2004/109/CE, definendo le norme tecniche per l'**accesso alle informazioni** previste dalla regolamentazione a livello dell'Unione tramite l'**ESAP** (*European Single Access Point*, Punto di Accesso Unico Europeo), gestito dall'**ESMA** come punto di accesso centralizzato alle informazioni pubbliche su **imprese, mercati finanziari e sostenibilità**. L'ESMA assicura criteri di ricerca uniformi, sicurezza e integrità dei flussi informativi tra ESAP e i meccanismi ufficialmente stabiliti. Questi ultimi devono utilizzare **protocolli internet sicuri**, garantire la disponibilità della connessione per almeno il 97% del tempo mensile e trasmettere le informazioni tramite trasferimento di *file*. Sono, inoltre, tenuti a **fornire tempestivamente informazioni, metadati e versioni linguistiche dei documenti**, senza costi per l'ESMA, nel rispetto dei formati e delle classificazioni stabiliti dai regolamenti di esecuzione n. 2025/1338 e n. 2025/1339.
Commissione Europea, regolamento delegato (UE) 4 maggio 2026, n. 2026/971 (G.U.U.E. 19 agosto 2026, Serie L)

Concessioni balneari: legittime le gare avviate prima del 2024

Confermata la piena **legittimità** degli atti con cui il Comune di Zoagli ha dichiarato la **scadenza delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2023** e avviato le procedure selettive per il nuovo affidamento, rilasciando **titoli temporanei** fino al 31 ottobre 2024. Il Consiglio di Stato ribadisce che le proroghe *ex lege* non producono effetti oltre il 2023, poiché la proroga al 2024 va disapplicata per contrasto con la direttiva *Bolkestein*. La **proroga al 30 settembre 2027**, introdotta dal D.L. n. 131/2024, ha natura meramente tecnica e **non impedisce ai Comuni di bandire e concludere le gare**. Sono ritenuti validi i procedimenti avviati prima del 17 settembre 2024. Confermata la **legittimità** dei **criteri comunali**, fondati sulla L.R. Liguria n. 26/2017, e dell'**indennizzo limitato** agli investimenti non ammortizzati.
Consiglio di Stato, Sezione VII, sentenza 18 agosto 2026, n. 6539

Credito ai consumatori: tutele rafforzate e pubblicità più trasparente

Modificato il decreto ministeriale sul **credito ai consumatori** del 3 febbraio 2011, rafforzando le **tutele** previste dalla Dir. (UE) n. 2023/2225. Viene introdotto il nuovo comma 1-bis, che impone a finanziatori e intermediari comportamenti

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

improntati a diligenza, correttezza e trasparenza, vietando pratiche discriminatorie verso consumatori legalmente soggiornanti nell'UE, salvo differenziazioni giustificate da criteri oggettivi. Il nuovo comma 3-bis consente alla Banca d'Italia di escludere dall'applicazione di alcune norme i microcrediti sotto i 200 euro, i crediti senza interessi e quelli con sole commissioni non significative, rimborsabili entro tre mesi. L'art. 4 è sostituito, introducendo obblighi stringenti sulla **pubblicità dei contratti di credito**, che deve contenere l'avvertenza "*Attenzione! Prendere in prestito denaro costa denaro*", informazioni chiare e non ingannevoli, e divieti specifici contro messaggi che incentivano indebitamento o rappresentano il credito come soluzione finanziaria.
CICR, decreto 9 luglio 2026 (G.U. 17 agosto 2026, n. 189)

Vigilanza prudenziale su enti creditizi: regole per trattamento dati personali

Definiti **ruoli e responsabilità** della BCE e delle autorità nazionali competenti (ANC), contitolari del **trattamento dei dati personali** nell'ambito della **vigilanza prudenziale degli enti creditizi**. La disciplina si applica a verifiche di idoneità, autorizzazioni, vigilanza corrente, misure amministrative e sanzioni, ispezioni in loco e supervisione dei soggetti meno significativi. Per ciascun compito, gli Allegati specificano finalità, basi giuridiche, categorie di dati e interessati. Restano **esclusi** i trattamenti relativi alle segnalazioni di violazioni e quelli svolti dalle ANC su basi giuridiche diverse dal Reg. (UE) n. 1024/2013. La decisione non incide sugli atti dell'UE che regolano la trasmissione delle informazioni di vigilanza dalla BCE ad autorità e istituzioni europee e nazionali.
Banca Centrale Europea, decisione (UE) 30 giugno 2026, n. 2026/1942 (G.U.U.E. 14 agosto 2026, Serie L)

Terzo settore: esclusi ordini, collegi professionali ed enti controllati

Il Ministero del Lavoro chiarisce l'applicazione dell'art. 4, comma 2, del Codice del Terzo settore alle **fondazioni costituite e controllate dagli ordini professionali**. Il Ministero conferma che **ordini e collegi professionali sono enti pubblici non economici**, ad appartenenza obbligatoria e con funzioni di tutela dell'interesse pubblico e, pertanto, **estranei al Terzo settore**. Il D.L. n. 75/2023 non modifica tale qualificazione. Gli ordini non possono essere considerati associazioni professionali ai sensi della legge n. 4/2013, riservata a enti privatistici ad adesione volontaria. L'individuazione delle **associazioni escluse dal RUNTS** richiede una **valutazione caso per caso** dell'intero statuto, verificando finalità professionali o di rappresentanza economica.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota 14 agosto 2026, n. 13041

Registro delle Imprese e gruppi assicurativi: ampliati gli obblighi informativi

Modificato il regolamento IVASS n. 55/2024 in materia di **trasmissione digitalizzata delle informazioni anagrafiche previste dal codice delle assicurazioni private**. Le principali novità riguardano l'ampliamento delle informazioni che le imprese

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

devono inserire in RIGA (Registro delle Imprese e Gruppi Assicurativi), includendo **dati anagrafici e societari** relativi agli organi sociali, alle funzioni fondamentali, agli azionisti, ai patti parasociali, alle partecipazioni e ai fornitori esternalizzati. Sono stabiliti, inoltre, **termini più stringenti per la trasmissione**: 30 giorni per la generalità delle segnalazioni e 15 giorni per incarichi degli esponenti aziendali e funzioni fondamentali, anche quando soggetti ad autorizzazione IVASS. Sono previste **deroghe** solo in caso di eventi eccezionali. RIGA assicura funzionalità di verifica dell'avvenuta consegna e dell'esito delle variazioni, garantendo correttezza e tracciabilità delle informazioni.
IVASS, provvedimento 29 luglio 2026 (G.U. 13 agosto 2026, n. 187)

Prospetti UE titoli finanziari: formato semplificato e tutela per investitori

Modificato il regolamento delegato (UE) n. 2019/980, per **semplificare il formato, la sequenza e i contenuti dei prospetti**, riducendo gli oneri amministrativi e migliorando l'accesso delle società ai **mercati pubblici** dell'Unione. Le novità includono un **documento di registrazione unico** e una **nota informativa unica** per i titoli diversi dai titoli di capitale, l'integrazione delle informative ESG previste dal Reg. (UE) n. 2024/2809 e una maggiore flessibilità per prospetti relativi a nuovi tipi di titoli. È introdotto un **prospetto *standard* UE per IPO**, con formato uniformato. La standardizzazione si applica ai prospetti redatti come documento unico, mentre resta flessibile per prospetti modulari e prospetti di base. Le autorità competenti possono richiedere **tabelle di corrispondenza** per verificare completezza e coerenza. L'intervento aggiorna gli allegati al Reg. n. 2019/980, bilanciando standardizzazione, flessibilità e tutela degli investitori.
Regolamento delegato (UE) 7 maggio 2026, n. 2026/1061 (G.U.U.E. 13 agosto 2026, Serie L)

Avvocati: contributo per l'esame di Stato da pagare con PagoPA

Il Ministero della Giustizia stabilisce che le **spese** per la sessione dell'**esame di Stato** per l'**abilitazione all'esercizio della professione di avvocato**, poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 62, quale contributo da corrispondere al momento della domanda, sono versate mediante **pagamento digitale** da assolvere tramite la piattaforma **PagoPA**.
Ministero della Giustizia, decreto 3 agosto 2026 (G.U. 12 agosto 2026, n. 186)

Florovivaismo: nuove regole per l'attività e formazione specializzata

Definita in modo organico l'**attività agricola florovivaistica**, includendo floricoltura, produzione di organi di propagazione e le diverse forme di vivaismo ornamentale, frutticolo, viticolo, forestale e orticolo. Il provvedimento individua le **attività connesse** ai sensi dell'art. 2135 c.c. e del D.Lgs. n. 228/2001 e definisce la **struttura della filiera florovivaistica**, comprendente costitutori, imprenditori agricoli, distributori, operatori del verde e produttori di beni strumentali. Nel decreto vengono qualificati i **centri per il giardinaggio** e promossi **percorsi**

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

formativi tramite *ITS Academy* e università. Tipizzato il **contratto di coltivazione**, che regola la cura del ciclo biologico secondo le indicazioni del committente e introdotti interventi di sostegno per competitività, qualità e sviluppo della filiera florovivaistica.
D.Lgs. 30 luglio 2026, n. 151 (G.U. 12 agosto 2026, n. 186)

Enti bancari: l'UE aggiorna modelli e dati per l'analisi prudenziale

Aggiornate le norme tecniche di attuazione del Reg. di esecuzione (UE) n. 2016/2070 per le **comunicazioni** di cui all'art. 78, par. 2, della Dir. n. 2013/36/UE. L'intervento recepisce le modifiche introdotte dalla Dir. (UE) n. 2024/1619, che ha integrato **requisiti ESG** e rivisto l'**analisi comparativa** a fini di **vigilanza**, rendendo necessario adeguare modelli, portafogli di riferimento e istruzioni segnaletiche. Si tiene conto anche del rinvio, disposto dal Reg. delegato (UE) n. 2025/1496, dell'applicazione del nuovo quadro di rischio di mercato, limitando fino al **1° gennaio 2027** l'esercizio comparativo agli enti che utilizzano modelli interni e circoscrivendo la raccolta dati agli elementi del metodo standardizzato alternativo. Per il **rischio di credito**, è assicurato l'allineamento ai modelli IRB del Reg. di esecuzione (UE) n. 2024/3117. L'art. 1 sostituisce 5 Allegati al Reg. n. 2016/2070, aggiornando l'intero **impianto segnaletico prudenziale**.
Commissione Europea, regolamento di esecuzione (UE) 29 luglio 2026, n. 2026/1872 (G.U.U.E. 12 agosto 2026, Serie L)

Pesca: modalità di pesatura, controllo e ispezione dei prodotti

Definite le modalità applicative del Reg. (CE) n. 1224/2009 in materia di **pesatura, controllo e ispezione dei prodotti della pesca**. Stabilite norme dettagliate su registri e sistemi di pesatura, criteri per la detrazione di ghiaccio e acqua, accesso delle autorità competenti ai registri e ai sistemi, nonché parametri di riferimento per programmi e attività ispettive. Il regolamento adotta i **piani di campionamento, controllo e programmi comuni di controllo**, previsti dall'art. 60, par. 10, del Reg. n. 1224/2009, e disciplina la procedura di approvazione della Commissione per **autorizzare la pesatura** allo sbarco, a bordo o dopo il trasporto. Entra in vigore 7 giorni dopo la pubblicazione e **si applica dall'11 gennaio 2027**.
Commissione Europea regolamento di esecuzione (UE) 10 agosto 2026, n. 2026/1932 (G.U.U.E. 11 agosto 2026, Serie L)

Decreto FER X definitivo: approvate le regole operative

Con apposito decreto direttoriale il MASE ha pubblicato le **regole operative** del **decreto FER X definitivo**. Il FER X definitivo garantisce continuità al quadro normativo introdotto con il FER X transitorio e prevede l'assegnazione di un contingente massimo di 37,15 GW di nuova capacità rinnovabile. Inoltre, per agevolare la partecipazione alle procedure competitive, sarà sempre possibile **richiedere la qualifica preliminare**.
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, regole operative 10 agosto

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

2026

Decreto giustizia e migrazione: pubblicata la legge di conversione

La legge che converte il D.L. 12 giugno 2026, n. 100, introduce misure urgenti in materia di **giustizia** e attua il Patto UE su **migrazione e asilo**. Le principali novità riguardano la **riforma dell'esame di Stato per l'abilitazione forense**, ora strutturato in due prove scritte e una orale, con rigorosi requisiti di sicurezza; l'adeguamento dell'ordinamento alle direttive e ai regolamenti europei, in particolare in materia di provvedimenti cautelari, procedure di infrazione e gestione dei richiedenti protezione internazionale. Sono ridefinite le procedure di **registrazione, identificazione e rilascio dei documenti**, introdotte misure alternative al trattenimento e criteri uniformi per valutarne l'efficacia. La legge prevede, inoltre, ingenti investimenti per la **digitalizzazione** della giustizia e aggiorna il sistema nazionale di identificazione biometrica, interconnesso con Eurodac, rafforzando interoperabilità, sicurezza dei dati e cooperazione europea.
Legge 7 agosto 2026, n. 145 (G.U. 8 agosto 2026, n. 183)

Imballaggi: obbligo di compostabilità

Introdotto l'**obbligo di compostabilità** per **specifiche tipologie di imballaggi**, con modifica della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006. È prevista la **certificazione di biodegradabilità e compostabilità** secondo UNI EN 13432 per **imballaggi monouso**, destinati al confezionamento di ortofrutta, al consumo in strutture alberghiere e di ristorazione, alle porzioni individuali di condimenti e ai prodotti cosmetici monouso nel settore ricettivo. Sono previste **eccezioni** per il *take-away* e per le strutture con requisiti sanitari. Il decreto introduce, inoltre, un **nuovo regime sanzionatorio**, con multe da 2.500 a 25.000 euro, aumentabili fino al quadruplo in caso di violazioni rilevanti rispetto al fatturato. Le sanzioni si applicano **dal 1° gennaio 2030** e sono accertate dagli organi di polizia amministrativa.
D.L. 7 agosto 2026, n. 143 (G.U. 7 agosto 2026, n. 182)

Nuove regole per eventi sportivi nazionali e sicurezza piscine

E' in vigore dall'8 agosto la legge di conversione, con modificazioni, del D.L. 26 giugno 2026, n. 108, che introduce interventi mirati su ***governance*, sicurezza e organizzazione del sistema sportivo**. Tra le novità, la disposizione che impone requisiti stringenti di **sicurezza per piscine** pubbliche e private destinate a utenza pubblica, con chiusura immediata degli impianti non conformi, e istituisce un fondo di 4,725 milioni di euro per gli adeguamenti. La legge interviene, inoltre, sulla disciplina dei **contributi alle federazioni** e introduce gli artt. 8-bis e 8-ter, dedicati rispettivamente al Gruppo sportivo della Difesa e alla promozione dell'**attività sportiva dilettantistica** tramite l'uso gratuito di impianti militari.
Legge 4 agosto 2026, n. 142 (G.U. 7 agosto 2026, n. 182)

Pesca: interruzione temporanea obbligatoria

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Il MASAF modifica il D.M. 19 maggio 2026 sulle **interruzioni temporanee obbligatorie delle attività di pesca**, previste dal Reg. (UE) n. 2026/266. Per le unità con base nei Compartimenti di Brindisi, San Cataldo e Otranto (GSA 18), l'arresto continuativo delle attività con reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle è fissato dal 1° ottobre al 14 novembre 2026. Il decreto introduce, inoltre, una disciplina flessibile per le GSA 17 e 18: l'armatore può scegliere tra tre giornate lavorative settimanali oppure 72 ore settimanali di attività, con comunicazione preventiva all'Ufficio marittimo competente. Restano ferme le norme sulle **ore di riposo del personale imbarcato**.
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, decreto 22 luglio 2026 (G.U. 7 agosto 2026, n. 182)

Idrogeno di origine rinnovabile: sostegno a settori industriali e traporti

Il MASE definisce il meccanismo di **sostegno alla produzione di idrogeno rinnovabile**, destinato ai **trasporti e ai settori industriali**. Il contributo è riconosciuto agli impianti collocati in posizione utile nelle graduatorie, con esclusioni legate a condizioni economiche, interdittive, antimafia e cause ostative previste dal D.Lgs. n. 36/2023. L'**accesso** avviene tramite procedure competitive, basate su contingenti di producibilità annua, con selezione delle offerte secondo criteri di prezzo e competitività. Dopo l'aggiudicazione, i beneficiari devono presentare **cauzione** definitiva pari al 5% dell'investimento. Il **contributo** è calcolato sulla quantità minore tra idrogeno prodotto e consumato, con aggiornamenti del prezzo legati all'inflazione e, per l'elettrolisi, al mercato elettrico. L'**erogazione** è mensile per quindici anni; la rinuncia comporta l'escussione progressiva della cauzione.
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, D.M. 5 giugno 2026 (G.U. 7 agosto 2026, n. 182)

Agroalimentare: criteri e modalità di concessione contributi

Pubblicato in *G.U.* il decreto che definisce criteri e modalità per la concessione di **contributi** destinati alle iniziative di rilievo locale, regionale e interregionale, finalizzate alla valorizzazione delle **produzioni agricole, agroalimentari e vitivinicole** certificate, dei **prodotti agricoli tradizionali**, dei prodotti della **pesca e dell'acquacoltura**, nonché dei territori e delle comunità rurali. Possono **accedere** ai contributi enti pubblici, associazioni, comitati organizzatori e cooperative sociali senza scopo di lucro, con sede in Italia; sono escluse persone fisiche e società. Le **risorse** disponibili ammontano a 3 milioni di euro per il 2026, con contributi pari al 50% delle spese ammissibili, da 5.000 a 40.000 euro. Le **domande** sono finanziate secondo l'ordine cronologico. Per ogni soggetto è consentito inviare una sola istanza per ciascuna annualità. Ulteriori aspetti attuativi saranno definiti dalla Direzione generale competente.
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, decreto 12 giugno 2026 (G.U. 6 agosto 2026, n. 181)

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

"Scoperta imprenditoriale II": presentazione domande per il 2026

Firmato il decreto che definisce i **termini e le modalità per la presentazione delle domande per le agevolazioni previste dal piano "*Scoperta imprenditoriale II*"**. La misura mette a disposizione oltre 505 milioni di euro per sostenere progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel **Mezzogiorno**, in coerenza con la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente o con nuove traiettorie tecnologiche emergenti. Le **domande** potranno essere **precompilate** dal 24 settembre 2026 e **presentate** dal 7 ottobre 2026 tramite la piattaforma del Fondo per la crescita sostenibile. I **progetti** dovranno puntare a un avanzamento tecnologico significativo, con l'impiego di tecnologie abilitanti fondamentali, con ricadute su prodotti, processi e servizi. Le **agevolazioni** combinano un finanziamento agevolato al 40% con contributi a fondo perduto modulati in base alla dimensione dell'impresa: fino al 40% per le piccole, 35% per le medie, 30% per le grandi e fino al 60% per gli enti di ricerca, nel rispetto del principio DNSH.
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, decreto direttoriale 6 agosto 2026

Micro e piccole imprese: bozza di Principio contabile OIC in consultazione

L'OIC ha avviato la **consultazione** sulla **bozza di Principio contabile per le micro e piccole imprese**. Le piccole e micro imprese rappresentano la maggioranza delle imprese italiane e tale bozza di Principio contabile fa seguito all'esito di una consultazione, avviata nel 2024, da cui era emerso un generale consenso, affinché si predisponesse un unico principio contabile semplificato per le micro e piccole imprese. La bozza di principio contabile contiene varie specifiche **semplificazioni** che, tuttavia, consentono di avere risultati coerenti con i principi contabili ordinari. La fase di **consultazione termina il 28 febbraio 2027**.
OIC, bozza Principio contabile Micro e piccole imprese

Investimenti sostenibili 4.0: presentazione domande di agevolazione

Il MIMIT definisce termini e modalità di presentazione delle **domande** per le **agevolazioni Investimenti sostenibili 4.0**, misura rivolta a programmi di investimento innovativi, tecnologicamente avanzati e orientati alla sostenibilità ambientale nelle PMI del Mezzogiorno. L'iniziativa, finanziata dal PN RIC 2021-2027 (Azione 1.3.2), dispone di 447,6 milioni di euro, con una quota del 25% riservata a micro e piccole imprese. Le domande, presentabili esclusivamente via Invitalia, prevedono: **compilazione** dal 10 settembre 2026 e **invio** dal 6 ottobre 2026 nei giorni lavorativi. È ammessa una sola domanda per impresa, salvo rigetto. L'istruttoria segue l'ordine cronologico giornaliero, con graduatoria di merito in caso di insufficienza delle risorse. L'accesso alla procedura richiede SPID, CNS o CIE; sono previste modalità dedicate per **imprese non residenti**.
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, decreto 5 agosto 2026

Automotive: chiusura temporanea presentazione domande

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Il MIMIT ha disposto, a partire **dalle ore 12.00 del 6 agosto 2026**, la **chiusura temporanea** dei termini per la presentazione delle **domande di agevolazioni** a valere sullo sportello agevolativo dei **contratti di sviluppo** dedicato ai programmi per lo sviluppo e la riconversione della **filiera *automotive***.
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, decreto direttoriale 5 agosto 2026

Fondo solidarietà nazionale pesca e acquacoltura: rifinanziamento

Il MASAF segnala che il Consiglio dei Ministri ha approvato il **rifinanziamento**, per il 2026, del **Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura**, con ulteriori 3 milioni di euro. L'intervento mira a sostenere le **imprese** del comparto **colpite da calamità** naturali ed eventi meteorologici e meteomarini eccezionali, che, nel periodo 2024-2026, hanno causato danni alle produzioni e alle strutture produttive. Le risorse aggiuntive consentiranno l'attivazione delle misure previste dalla normativa vigente a favore degli operatori danneggiati, rafforzando la capacità di risposta del settore in un contesto di crescente intensità dei fenomeni climatici. Il rifinanziamento si inserisce nelle iniziative del Governo volte a garantire continuità operativa alle imprese che contribuiscono alla sicurezza alimentare, allo sviluppo delle comunità costiere e alla valorizzazione delle produzioni ittiche italiane.
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, comunicato stampa 5 agosto 2026

Piano sociale per il clima: risorse per famiglie, microimprese e mobilità

Il Consiglio dei Ministri ha esaminato il **Piano sociale per il clima** del MASE, del valore complessivo di 9,3 miliardi di euro, destinato ad accompagnare la **transizione energetica** e a mitigare gli impatti economici e sociali dell'ETS2, operativo dal 2028 per **edilizia e trasporto stradale**. Il Piano prevede **risorse** per il periodo **2026-2032**, di cui sette miliardi provenienti dal Fondo sociale per il clima e 2,3 miliardi di cofinanziamento nazionale, rivolte a famiglie vulnerabili, microimprese e utenti vulnerabili dei trasporti. Gli interventi si articolano su **quattro priorità**: riqualificazione energetica, elettrificazione dei consumi domestici, potenziamento del trasporto pubblico e sostegno al reddito tramite il *bonus* sociale Energia Plus. Dopo l'esame del Governo, il Piano sarà trasmesso alla Commissione Europea per il negoziato formale.
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, comunicato stampa 5 agosto 2026

Correzione errori contabili: soluzione di compromesso

Assonime analizza la nuova disciplina fiscale della **correzione degli errori contabili**, introdotta dal D.L. n. 73/2022 e modificata - con una soluzione di compromesso - dal correttivo IRPEF-IRES del 2025: infatti, a fronte di una **limitazione** particolarmente incisiva sul **piano quantitativo** (escludendo gli errori rilevanti) e sotto il **profilo temporale** (non riconoscendo fiscalmente le correzioni

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

contabili effettuate oltre l'esercizio successivo a quello in cui è stato commesso l'errore), la disciplina innovata consente alle imprese di potere operare all'interno di una cornice normativa meglio definita.
Assonime, circolare 5 agosto 2026, n. 20

Responsabile protezione dati (RPD): compatibile la carica di consigliere

Chiarita la posizione del CNDCEC sulla **compatibilità tra la carica di consigliere dell'Ordine territoriale e l'incarico di Responsabile della protezione dei dati** (RPD). Il Consiglio evidenzia che il GDPR non prevede incompatibilità tipizzate, ma richiede l'**assenza di conflitti di interessi**, da valutare caso per caso secondo le Linee guida WP29 e gli orientamenti del Garante. In linea generale, la partecipazione a organi che definiscono finalità e modalità del trattamento può generare conflittualità, ma non determina automaticamente l'incompatibilità: è possibile nominare un consigliere come RPD, purché l'Ordine adotti misure efficaci di prevenzione (dichiarazione e astensione). Il CNDCEC richiama, inoltre, un recente intervento del Garante, che ha ritenuto non conforme la nomina di un consigliere priva di adeguate misure documentate di gestione del conflitto.
CNDCEC, Pronto Ordini 5 agosto 2026, n. 57

Voucher cloud computing e cybersecurity: domande

Definite le modalità operative per l'**accesso ai *voucher*** destinati a PMI e lavoratori autonomi per **investimenti in *cloud computing* e *cybersecurity***, con una dotazione complessiva di 150 milioni di euro (di cui 71 milioni riservati alle regioni del Mezzogiorno). Le **domande** potranno essere **precompilate dal 20 ottobre** e **presentate** tramite sportello telematico gestito da Invitalia **dal 10 novembre al 20 gennaio 2027**, salvo esaurimento fondi, con graduatorie formate secondo l'ordine cronologico. L'agevolazione, pari al 50% delle spese ammissibili (minimo 4.000 euro, massimo 20.000 euro), sostiene l'acquisto di soluzioni *hardware/software* di sicurezza, servizi *cloud IaaS/PaaS/SaaS* e servizi accessori. Possono accedere **imprese e autonomi** con connessione ≥30 Mbps e piani di spesa innovativi, acquistando esclusivamente da fornitori iscritti nell'elenco MIMIT. L'intervento rientra nella Strategia italiana per la Banda Ultralarga 2023-2026.
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, decreto direttoriale 4 agosto 2026

RENTRI: aggiornate le modalità di compilazione di Registro e Formulario

Il MASE ha aggiornato le **modalità di compilazione** dei modelli relativi al **Registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti** e al **Formulario di identificazione dei rifiuti**. Gli Allegati al decreto riportano le nuove istruzioni operative, riviste per allineare il contenuto ai chiarimenti già diffusi tramite le schede informative del portale RENTRI, correggere refusi e integrare indicazioni utili a rispondere alle esigenze degli utenti. Le modifiche riguardano gli aspetti sia formali, sia applicativi, con l'obiettivo di rendere più chiara e uniforme la **compilazione dei modelli** da parte dei soggetti obbligati. Per ulteriori approfondimenti e materiali di

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

supporto, il Ministero rinvia al **portale RENTRI**.
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, decreto direttoriale 31 luglio 2026, n. 210

DOP e IGP: modalità e termini di presentazione delle domande di contributo

Il MASAF disciplina criteri e modalità per la concessione di **contributi** destinati alla valorizzazione e salvaguardia delle caratteristiche di **qualità dei prodotti DOP, IGP e delle bevande spiritose a indicazione geografica**. Sono **finanziabili** attività di promozione, partecipazione a fiere ed eventi, pubblicazioni divulgative, iniziative dimostrative, formazione professionale e progetti di ricerca e sviluppo orientati anche alla sostenibilità. Possono presentare **domanda** i Consorzi di tutela, i loro organismi associativi, le ATI tra tali soggetti e gli enti senza scopo di lucro che includano Consorzi riconosciuti dal MASAF. Le **risorse** disponibili ammontano a 3.011.726,01 di euro, con contributi proporzionali al punteggio attribuito dalla commissione, fino a un massimo di 250.000 euro per beneficiario. Le **domande** devono essere inviate via PEC, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto sul sito ministeriale.
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, decreto 1° luglio 2026, n. 319404

Energia: in vigore il decreto FER X

Pubblicato sul sito del MASE il **decreto FER X a regime**. Dal 7 agosto, il provvedimento è formalmente in vigore. Sono **destinatari** del FerX gli impianti solari fotovoltaici, eolici, idroelettrici e quelli di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione. Il decreto prevede un **contingente massimo** di 37,15 gigawatt di nuova capacità rinnovabile. A breve seguirà la pubblicazione delle **regole operative** per l'avvio della fase di qualifica preliminare degli impianti che parteciperanno alle prime procedure competitive.
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, decreto 18 giugno 2026

LAVORO

Riders: LUL anche nei mesi senza consegne

Il Ministero del Lavoro chiarisce i nuovi obblighi di tenuta del **LUL per i *rider* autonomi**. La **proroga** di 90 giorni riguarda **soltanto il prospetto di luglio 2026**, mentre dai mesi successivi valgono le scadenze ordinarie. Le consegne vanno registrate nel mese in cui sono effettuate e i compensi secondo il principio di cassa. Il prospetto deve essere elaborato anche nei mesi senza attività, con valori pari a zero. Regole specifiche, infine, per le consegne di **ordini multipli**.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 31 agosto 2026, n. 14406

Danno biologico: indennizzi INAIL rivalutati da luglio 2026

Dal **1° luglio 2026**, **aumentano** dell'1,4% gli importi degli **indennizzi** INAIL per **danno biologico** derivante da **infortunio sul lavoro o malattia professionale**.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

L'Istituto illustra l'ambito di applicazione della rivalutazione, disposta dal D.M. 3 agosto 2026, n. 98, e chiarisce le modalità di applicazione dell'incremento agli indennizzi in capitale e in rendita, nonché nei casi di accertamento provvisorio dei postumi, revisione e aggravamento. Gli importi dovuti saranno liquidati d'ufficio dall'Istituto.
INAIL, circolare 28 agosto 2026, n. 37

Disabilità e documentazione sanitaria: mandato digitale dei patronati

L'INPS integra la **procedura DOCSAN** con la **Piattaforma Intermediari**, estendendo il principio del **mandato digitale unico** anche all'allegazione della documentazione sanitaria nell'ambito della nuova **valutazione di base della disabilità** prevista dal D.Lgs. n. 62/2024. Gli operatori di patronato potranno procedere senza acquisire un'ulteriore delega cartacea, purché risulti attivo il mandato digitale conferito dal cittadino. Il sistema verifica automaticamente **certificato medico introduttivo e mandato**, gestendo anche le ipotesi di **revoca e subentro**.
INPS, messaggio 28 agosto 2026, n. 2661

Pensioni 2026: conguagli 730 e termine per comunicare i redditi 2022

Nel cedolino della pensione di settembre proseguono i **conguagli fiscali legati al modello 730/2026**, con rimborsi e trattenute per i pensionati che hanno indicato l'INPS come sostituto d'imposta. Scade, inoltre, il **15 settembre** il termine per **comunicare i redditi 2022** da parte dei pensionati interessati: in caso di mancato adempimento, le prestazioni collegate al reddito potranno essere revocate o ridotte.
INPS, comunicato stampa 27 agosto 2026

TFR e crediti di lavoro: rilevazioni ISTAT di luglio 2026

Con riferimento al mese di **luglio 2026** è pari a **3,136358** il **coefficiente di rivalutazione** delle quote di trattamento di fine rapporto accantonate. A seguito del comunicato ISTAT del 12 agosto 2026, che ha stabilito in **103,1** l'**indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati** (FOI) (senza tabacchi), sono stati rielaborati i coefficienti validi per il mese di luglio 2026 del trattamento di fine rapporto e dei crediti di lavoro.
ISTAT, comunicato stampa 12 agosto 2026

Pensioni: aggiornato il simulatore Pensami con le novità 2026

L'INPS comunica il rilascio della **nuova versione di "*Pensami*" (*PENSione A MIsura*)**, il **simulatore** che consente agli utenti di conoscere i possibili scenari pensionistici sulla base dei dati anagrafici e contributivi inseriti, senza necessità di registrazione. Il servizio è stato aggiornato alle principali novità normative in materia previdenziale introdotte, da ultimo, dalla legge di Bilancio 2026, comprese quelle relative all'adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

speranza di vita. Sono state, inoltre, implementate le **funzioni informative *"Scopri cosa dice il consulente"* e *"Approfondisci"***, con l'obiettivo di facilitare la comprensione delle caratteristiche delle diverse forme di pensionamento.
INPS, messaggio 12 agosto 2026, n. 2612

Pensioni pubbliche: verifica reddituale e recupero indebiti

L'INPS rende noti gli esiti e le modalità operative della **verifica reddituale** sulle **prestazioni collegate al reddito, erogate in via provvisoria nel 2024 ai pensionati della Gestione pubblica**, con particolare riferimento alla **quattordicesima** e ai limiti di cumulabilità delle **pensioni ai superstiti**. Il controllo è finalizzato a consolidare il diritto e la misura delle prestazioni sulla base dei redditi effettivamente percepiti e a individuare le eventuali somme corrisposte in eccedenza. In presenza di indebiti, il **recupero** sarà avviato centralmente da dicembre 2026 per la quattordicesima e da gennaio 2027 per le pensioni ai superstiti, mediante trattenute sulla pensione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa. Gli interessati riceveranno una **specifica comunicazione tramite PEC o raccomandata A/R** e avranno 30 giorni dalla notifica per rivolgersi alla Struttura territoriale INPS competente e presentare la documentazione utile all'eventuale rettifica della situazione reddituale accertata.
INPS, messaggio 10 agosto 2026, n. 2608

Procedure concorsuali: invio dati in XML per TFR e crediti di lavoro

L'INPS introduce una nuova modalità di **trasmissione delle dichiarazioni dei responsabili delle procedure concorsuali e delle domande relative alla liquidazione della quota di TFR**, prevista dall'art. 43-bis del D.L. n. 109/2018. Le dichiarazioni mediante i **moduli SR52 e SR95**, nonché le domande telematiche per la liquidazione della quota di TFR devono ora essere trasmesse solo in **modalità massiva tramite *file XML***, con superamento delle precedenti modalità di acquisizione. L'Istituto ha disposto la dismissione sia del servizio *web* per l'acquisizione *online*, sia del servizio disponibile sulla intranet per l'acquisizione interna da parte degli operatori INPS. Il nuovo sistema di acquisizione dei *file XML* consente di **consultare** le dichiarazioni e le domande già trasmesse, a prescindere dalla modalità con cui erano state presentate. Le **indicazioni tecniche** per la predisposizione dei *file* sono disponibili nelle schede di servizio sul Portale INPS.
INPS, messaggio 10 agosto 2026, n. 2601

Interdizione post partum: provvedimento rivedibile in autotutela

L'INL ha chiarito che la **definitività di un provvedimento di interdizione *post partum*** comporta l'esaurimento dei rimedi amministrativi ordinari, ma lascia impregiudicato il potere-dovere dell'Amministrazione di intervenire, ricorrendone i presupposti, mediante **revoca o annullamento d'ufficio** ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990. L'Ufficio che ha adottato il provvedimento dovrà individuare lo strumento appropriato in relazione al **vizio**

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

riscontrato, ponderando l'interesse pubblico con l'affidamento maturato dai soggetti interessati. In caso di annullamento, inoltre, gli **effetti** non devono necessariamente operare retroattivamente, potendone essere limitata o esclusa la decorrenza *ex tunc*, quando questa risulti incongrua o manifestamente ingiusta.
INL, parere 10 agosto 2026, n. 1829

Decreto PA: tutte le novità in Gazzetta Ufficiale

Il decreto PA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, amplia significativamente gli strumenti di **gestione del personale pubblico** e introduce numerosi interventi settoriali destinati agli **enti locali**, al sistema dell'**istruzione** e ad altri comparti della Pubblica Amministrazione. Le novità di maggiore impatto riguardano la **soppressione dei tetti storici alla spesa del personale** e la disciplina del **trattamento economico durante le ferie**, due ambiti che negli ultimi anni hanno dato luogo a rilevanti criticità applicative e contenziosi. Accanto a tali misure, il provvedimento interviene sul rafforzamento degli **organici**, sulla stabilizzazione di **procedure organizzative** e sul sostegno ad alcuni **settori strategici** della Pubblica Amministrazione, nonché sulla **lotta al caporalato** in agricoltura.
D.L. 7 agosto 2026, n. 144 (G.U. 7 agosto 2026, n. 182)

Fondo vittime dell'amianto: regole aggiornate per 2024 e 2025

Vengono aggiornate le modalità di **accesso al Fondo per le vittime dell'amianto**, in attuazione delle modifiche introdotte dal D.L. n. 19/2026. Il provvedimento disciplina gli **indennizzi** per le annualità 2024 e 2025, amplia la platea dei **beneficiari**, includendo anche i lavoratori impiegati nei cantieri navali tramite appalto, subappalto o somministrazione, definisce i requisiti per la presentazione delle **domande all'INAIL** e conferma le **tabelle di liquidazione degli importi** spettanti ai lavoratori e ai loro eredi.
L'INAIL fornisce le relative istruzioni applicative, definendo i **soggetti** legittimati all'accesso, le modalità di presentazione delle **istanze**, la **documentazione** richiesta, i **termini** per l'invio delle domande e i criteri di determinazione degli **indennizzi** destinati ai lavoratori delle società partecipate pubbliche, ai loro eredi e, nei casi previsti, alle stesse società partecipate pubbliche.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 28 luglio 2026; INAIL, circolare 7 agosto 2026, n. 36

Retribuzione e tutele: confronto con Grecia, Irlanda e Paesi Bassi

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro propone l'**analisi comparata dei sistemi retributivi europei**, ampliando il **confronto tra l'ordinamento italiano e quelli di Grecia, Irlanda e Paesi Bassi**. L'indagine supera la mera comparazione dei livelli di salario minimo legale e considera l'**intera architettura del trattamento economico del lavoratore**, includendo retribuzione diretta, indiretta e differita, mensilità aggiuntive, ferie, permessi, tutela della malattia, indennità di fine rapporto e ruolo della contrattazione collettiva. Dall'analisi emerge come il

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

modello italiano, pur privo di un salario minimo legale, continui a distinguersi per l'ampiezza e la complessità delle tutele economiche garantite dalla disciplina legislativa e, soprattutto, dalla contrattazione collettiva, che contribuisce a costruire un sistema retributivo più articolato rispetto a quello riscontrabile negli ordinamenti esaminati.
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, approfondimento 6 agosto 2026

Lavoratori stranieri formati all'estero: iscrizione al SIISL

Diventano operative le modalità di **iscrizione al Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa** (SIISL) dei **cittadini stranieri** che hanno completato percorsi di **formazione** professionale e civico-linguistica nei **Paesi di origine**, ai sensi dell'art. 23 del Testo Unico immigrazione. Il provvedimento disciplina gli adempimenti a carico dei soggetti proponenti, il flusso informativo con la piattaforma ministeriale e le procedure necessarie per la creazione del profilo professionale dei lavoratori, con l'obiettivo di favorire un più rapido incontro tra competenze acquisite e fabbisogni delle imprese.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto interministeriale 22 giugno 2026

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

AGENDA

Scadenze dal 3 al 17 settembre 2026

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.
Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze.

DATA	OGGETTO	VERIFICA
	SETTEMBRE 2026	
venerdì 4	Ravvedimento sprint relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale	
	Termine sospensione	
lunedì 14	Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile	
	Ravvedimento entro 90 giorni versamento acconto IMU 2026	
martedì 15	Annotazione separata nel registro corrispettivi	
	Assistenza fiscale dei sostituti d'imposta, dei CAF o professionisti abilitati: consegna Mod. 730	
	Fatturazione differita e annotazione	
	Invio telematico del Mod. 730 da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF e professionisti abilitati	
	Trasmissione dati operazioni transfrontaliere passive	
Mercoledì 16	Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile	
	Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2026 e IRAP 2026	
	Rateizzazione versamento IVA annuale	
	Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni	
	Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)	
	Versamento imposta di produzione e consumo	
	Versamento imposta sostitutiva sui risultati della	

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

	gestione patrimoniale	
	Versamento imposta sulle transazioni finanziarie	

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl